SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 195-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CAROLLO)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)

---

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1983

TIPOGRAFIA DEL SENATO (4000) — 2-3-4

INDICE

RELAZIONE . . . . . *Pag.* 3

PARERI:

1ª (Affari costituzionali) . . . . . » 27

2ª (Giustizia) . . . . . » 29

3ª (Affari esteri) . . . . . » 29

4ª (Difesa) . . . . . » 30

6ª (Finanze e tesoro) . . . . . » 31

7ª (Istruzione) . . . . . » 34

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) . . . . . » 35

9ª (Agricoltura) . . . . . » 37

10ª (Industria) . . . . . » 38

11ª (Lavoro) . . . . . » 39

12ª (Sanità) . . . . . » 40

DISEGNO DI LEGGE:

Testo degli articoli . . . . . » 47

TABELLE ALLEGATE:

— Testo proposto dalla Commissione per la tabella *A* . . . . . » 101

— Testo proposto dalla Commissione per la tabella *B* . . . . . » 102

— Testo proposto dalla Commissione per la tabella *C* . . . . . » 103

— Testo proposto dalla Commissione per la tabella *D* . . . . . » 104

— Testo del Governo: tabella *A* . . . . . » 107

— Testo del Governo: tabella *B* . . . . . » 129

— Testo del Governo: tabella *C* . . . . . » 131

— Testo del Governo: tabella *D* . . . . . » 134

RELAZIONE

ONOREVOLI SENATORI. – 1. — *Premessa.* Anche quest'anni riaffiorano riserve e pregiudiziali sulla legittimità dell'introduzione nella legge finanziaria di norme ritenute ad essa estranee e quindi incompatibili con il disposto dell'articolo 11 della legge n. 468. La 1ª Commissione ha in materia ritenuto di rilevare che « sul disegno di legge vi sono disposizioni (ad esempio in materia fiscale ed in materia sanitaria) le quali non sembrano pienamente aderenti al contenuto che dovrebbe essere proprio della legge finanziaria ».

Già in precedenza il Partito comunista italiano, con lettera inviata al Presidente del Senato, aveva denunciato a sua volta che il provvedimento al nostro esame non risponderebbe allo spirito e alla lettera della legge n. 468, specie pre quanto concerne la normativa in materia sanitaria.

Il parere espresso dalla minoranza nella 6ª Commissione rievoca vecchie immagini ed espressamente lamenta « l'inserimento nella legge finanziaria di provvedimenti non ammissibili da una corretta interpretazione della legge n. 468, e che trasformerebbe la legge finanziaria medesima in legge *omnibus* ».

Alla luce di questi giudizi e di queste condanne è allora necessario che in via preliminare questa Commissione affronti il problema della rispondenza o meno del testo del presente disegno di legge con il disposto dell'articolo 11 della legge n. 468.

E innanzitutto definisca il significato, i limiti, gli obiettivi e cioè la natura dell'articolo 11 della ricordata legge n. 468, dato che ogni anno sorgono problemi interpretativi al riguardo, suggeriti magari e stimolati dalle attese deluse o dagli interessi colpiti dalla legge finanziaria presentata dal Governo.

Ebbene, cosa dice l'articolo 11 della legge n. 468 in materia finanziaria? Quali limiti fissa? Quali obiettivi assegna?

L'articolo 11 espressamente autorizza « modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato ». Esso non assegna cioè un unico compito, quello della modulazione inerziale degli stanziamenti di spesa o delle previsioni di entrata perchè in materia il compito è prevalentemente della legge di bilancio. Assegna invece un compito più vasto e cioè quello non solo della modifica, ma anche dell'integrazione di leggi esistenti aventi riflessi sul bilancio dello Stato al fine di adeguarne le entrate e le uscite agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale. Questo dice testualmente l'articolo 11 della legge n. 468.

Il compito, quindi, della legge finanziaria è complesso e non è certo inerziale o meccanicamente derivato.

Certo sono fissati dei limiti ed il primo, il più evidente, è quello che possono essere modificate ed integrate soltanto disposizioni di leggi esistenti in quanto abbiano riflessi sul bilancio dello Stato.

Ma se questo dovrebbe essere chiaro ed indiscutibile per tutti, non appaiono altrettanto chiari per tutti il concetto dei limiti e la natura della « integrazione » finalizzati alla politica economica che si vuole realizzare a mezzo della finanza pubblica e, in particolare, a mezzo della manovra di bilancio.

Per quanto riguarda il relatore la legittimità della natura e dei limiti delle integrazioni e modifiche consentite dall'articolo 11 della legge n. 468 è innanzitutto condizionata all'esistenza di leggi concernenti la materia sulla quale si vuole operare e ad un tempo agli obiettivi di politica economica che si vogliono raggiungere.

In sostanza l'introduzione di corpi estranei alla normativa esistente sarebbe proibita, ma non dovrebbe essere illegittima l'integrazione di pezzi che sostituiscono quelli già consumati o inadeguati perchè la

macchina possa meglio camminare lungo le strade nuove più o meno accidentate per raggiungere con maggiore sicurezza le destinazioni e gli obiettivi ritenuti necessari dalla politica economica del momento.

In sostanza la modifica e le integrazioni non debbono praticarsi soltanto sulle grandezze finanziarie, ma anche sui meccanismi che producono queste grandezze finanziarie.

È vero che talune modifiche ed integrazioni sembrano di preminente natura organizzativa e sembrano destinate principalmente a forme di gestione, di comportamenti e di strutture operative; ma non è difficile dimostrare che proprio le strutture di taluni meccanismi di spesa sono cause determinanti di effetti finanziari negativi o comunque contrastanti con gli obiettivi di politica economica che per il momento si vorrebbero raggiungere.

La stessa cosa è avvenuta per gli articoli fiscali 6, 7, 8 e 9, che sono stati trasferiti nel decreto-legge n. 512, in corso di conversione innanzi al Parlamento.

Bisogna però al riguardo precisare che lo stralcio dei suddetti articoli della legge finanziaria non è stato deciso perchè ritenuti in contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 1 della legge n. 468: è stato saggiamente deciso perchè il loro incorporamento nel testo di un decreto-legge avrebbe incontrato tempi più brevi di approvazione rispetto a quelli prevedibili per l'approvazione del presente provvedimento.

Naturalmente l'ipotesi di maggiori entrate derivanti dagli stralciati articoli 6, 7, 8 e 9 rimane pur sempre parte condizionante ed integrante della manovra finanziaria di cui la legge finanziaria deve essere la rappresentazione e lo specchio.

Non sarà pertanto giudicata materia estranea a questa relazione quella delle maggiori entrate (che in seguito tratterò) sulle quali è costruita l'ipotesi di politica economica inserita in questa legge finanziaria.

È per questo che ritengo, rimanendo nella logica dell'articolo 11 della legge n. 468, che lo Stato non possa fermarsi ormai più a studiare interventi solo sulle grandezze finanziarie finali, ma deve operare con contestuale tempestività sui meccanismi pubblici e privati che, sia pure indirettamente, influiscono sulla formazione di queste grandezze finanziarie e sul loro successivo impiego. Gli strumenti finanziari di cui dispone il potere pubblico non possono più fermarsi ad una azione di inerte adattamento, ma debbono colpire i meccanismi perversi che partoriscono realtà negative e prima che le partoriscano.

Questo fu lo spirito della riforma della legge di contabilità dello Stato che diede luogo alla legge n. 468.

Prendiamo ad esempio la spesa sanitaria. È noto che essa, per scarsa governabilità dei meccanismi di controllo e per difettosa agibilità delle strutture formative della spesa, sussulta rovinosamente da tempo entro l'area della complessa realtà della finanza pubblica.

Già nella « proposta di progetto a medio termine », presentata a suo tempo dal PCI è scritto fra l'altro: « una vera e propria guerra allo spreco... è necessaria peraltro non solo nella sfera dei consumi privati, ma nella sfera della spesa pubblica e in modo particolare della spesa per trasferimenti monetari, la quale ha raggiunto, in conseguenza soprattutto degli abnormi costi di gestione e delle deformazioni dell'assistenza sanitaria, un ritmo incompatibile con le esigenze del processo di accumulazione e dato luogo a vere e proprie dissipazioni di denaro pubblico ».

Appare pertanto logico e realistico il sostenere che, se si vuole per esempio il contenimento della spesa sanitaria entro confini più razionali ed onesti, meno costosamente clientelistici o arrogantemente sperequati fra le varie regioni, bisogna intervenire innanzitutto sui perversi meccanismi di spesa. Non servirebbe a nulla, tranne che a creare alibi scoraggianti, lo studio ragionieristico dei consuntivi finali dei bilanci delle Unità sanitarie locali inviati magari dopo anni alla presa d'atto dei Ministeri competenti.

Colpire cioè le cause della febbre alta sembrerebbe preferibile all'artificio di mo-

dificare la meccanica del termometro perchè questo non segni più 40 di temperatura, ma 37, anche se la temperatura reale è pur sempre di 40 gradi.

Alla luce di queste considerazioni non giudicherei del tutto negativa l'inclusione nella legge finanziaria di norme che non sembrano influire direttamente sull'adeguamento delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato, come afferma l'articolo 11 della legge n. 468, ma indirettamente, cioè operando sugli esistenti meccanismi produttori della spesa sanitaria.

Certo, non mi nascondo che l'inclinazione a fornire complete proposte di modifiche ed integrazioni delle strutture creative della spesa sanitaria abbia potuto caricare il presente disegno di legge finanziaria di norme più estranee che prossime allo spirito e alla lettera dell'articolo 11 della legge n. 468.

Credo però che anche il Governo se ne sia reso conto tanto che taluni alleggerimenti del complesso di norme del titolo VII sono stati apportati.

2. — *Incidenza dei fondi speciali pregressi*

Particolare rilevanza ha ormai assunto il meccanismo che regola la presenza del volume dei fondi speciali nella legge di bilancio secondo quanto disposto dagli articoli 10 e 11 della legge n. 468.

Il problema nasce e si complica nel caso ormai frequente in cui i suddetti fondi non siano stati utilizzati perchè i relativi disegni di legge non sono stati approvati nel corso dell'esercizio.

Ma a norme del sesto e settimo comma dell'articolo 10 nella legge n. 468, i suddetti fondi non costituiscono economia di spesa a chiusura dell'esercizio in cui sono stati stanziati quando i relativi disegni di legge sono stati presentati, ne hanno perciò « prenotato » l'impiego e però non sono stati « perfezionati » o definitivamente approvati nel corso dello stesso esercizio finanziario.

In tal caso, sempre a norma dell'articolo 10 della legge 468, la « copertura finanziaria ... relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purchè tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo ».

A seguito di tale meccanismo, che consente slittamenti di programmi di spesa nell'esercizio successivo a quello in cui erano stati originariamente fissati, si possono determinare sconvolgimenti confusionari e negativi nel quadro delle entrate e delle spese effettive previste e preventivate nel bilancio dello Stato.

In particolare le maggiori spese dovute agli slittamenti dell'esercizio precedente e che avrebbero dovuto contribuire alla misura del ricorso al mercato dell'esercizio precedente, finiscono col gravare nell'esercizio successivo sconvolgendo i limiti dell'effettivo fabbisogno di cassa e del ricorso al mercato.

Ci troveremmo sostanzialmente in tal caso di fronte ad una potenziale spesa aggiuntiva che, una volta emersa, altererebbe la natura della manovra finanziaria che le circostanze hanno consigliato di adottare.

Per questo, Governo ed opposizione hanno presentato degli emendamenti al disegno di legge finanziaria tendenti alla modifica della legge n. 468.

In materia mi sembra doveroso riconoscere come sia effettivamente necessaria una modifica dell'articolo 10 nonchè dell'articolo 17 della legge n. 468.

Non ritengo però altrettanto doveroso affrontare con la legge finanziaria la modifica della legge n. 468, se non altro per il fatto che il Parlamento ha sempre saputo di potere approvare entro due anni i provvedimenti legislativi la cui copertura finanziaria è assicurata dai fondi speciali.

A meno che non si preferisca rimanere entro la logica di una manovra finanziaria di bilancio condizionata soltanto dalle esigenze del momento e non meccanicamente gravata e distorta da esigenze che se ritenute valide nell'esercizio precedente e compatibili con la natura di quest'ultimo, non appaiono altrettanto compatibili con la natura, gli obiettivi, le necessità dell'esercizio in corso.

In tal caso potrebbe essere giudicata favorevolmente, perchè coerente con la peculiarità di una manovra finanziaria mo-

dificabile per una stessa natura ogni anno ed in conformità delle mutevoli esigenze del quadro economico generale, la proposta annunciata dal Governo. Secondo questa proposta il volume dei fondi speciali slittati dal bilancio 1983 al bilancio 1984 non dovrebbe contribuire alla formazione del limite massimo del saldo netto da finanziare.

3. — *Il problema della dimensione del fabbisogno statale*

È noto che a seguito degli effetti prodotti dalla legge finanziaria, il *deficit* complessivo di bilancio ed il relativo ricorso al mercato sarebbero valutati in 143.814 miliardi. Il fabbisogno effettivo di cassa è previsto o sperato in circa 90.800 miliardi di lire.

A prescindere dalle numerose considerazioni di merito, che al riguardo dovranno pure essere fatte in seguito, mi sembra doveroso che in via preliminare sia ricordato come si perviene a questa stima, che ovviamente non rappresenta un dato giuridico, formalizzato nelle norme di bilancio e di legge finanziaria.

Tutti sappiamo infatti che siffatta auspicata previsione dipende anche per 1.500 miliardi da provvedimenti ancora da definire, per 7.500 miliardi dalla sanatoria dell'abusivismo edilizio, per 3.000 miliardi da ulteriori minori interessi conseguenti al contenimento del fabbisogno.

A prescindere pertanto dalla manovra sulle altre voci di spesa e d'entrata, di cui dà spiegazione il Governo nella Relazione previsionale e programmatica oltre che nelle relazioni al bilancio e al disegno di legge finanziaria, rimane il fatto che la condizione per il raggiungimento del fine indicato di un sostanziale contenimento del tendenziale aumento del fabbisogno statale rispetto al 1973 sta nell'approvazione di altri provvedimenti legislativi il cui *iter* di approvazione difficilmente potrà essere contestuale o addirittura antecedente all'approvazione del provvedimento in nostro esame.

Io non critico con sentenziosità sprezzante, come mi sembra che altri abbiano preferito, il fatto che essendo il contenimento dell'aumento tendenziale del fabbisogno di bilancio condizionato all'eventuale approvazione di norme future, non avrebbe senso la quantificazione in circa 91.000 miliardi del fabbisogno. Il volume del fabbisogno di cassa è più che altro un obiettivo, un auspicio di politica finanziaria e non una norma formale; e la manovra della finanza pubblica non si esaurisce di certo con la legge di bilancio e la legge finanziaria, ma continua fino alle ultime variazioni di bilancio previste per il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario.

Piuttosto il vero interrogativo che in questo momento abbiamo il diritto di rivolgere al Governo ed a noi stessi è il seguente: è realistica la previsione di un siffatto volume di fabbisogno di bilancio pur nel caso che i nuovi provvedimenti indicati e preannunciati siano effettivamente adottati ed approvati nel corso dell'esercizio 1984?

È realistico immaginare che, pure a seguito dell'approvazione dei provvedimenti indicati, l'andamento tendenziale dell'indebitamento stimato in 143.814 miliardi possa effettivamente attestarsi al livello di 131.814 miliardi? E, conseguentemente, è realistico immaginare che il fabbisogno effettivo di cassa possa prevedersi in 90.800 miliardi come è detto nella relazione al disegno di legge finanziaria?

La malinconica natura di questi interrogativi nasce quanto meno dall'esperienza del bilancio 1983 che sta ormai per concludersi.

Previsto il fabbisogno di cassa in 71.200 miliardi di lire sembra invece che esso andrà ad attestarsi ad un livello non inferiore ai 90.000 miliardi, come afferma la stessa Relazione previsionale e programmatica.

Se questa è la situazione che si andrà a delineare in via definitiva e concreta al 31 dicembre 1983 nonostante l'introito di un gettito fiscale aggiuntivo ma irripetibile per il 1984, come il condono, la proroga di inasprimenti introdotti *una tantum* nel 1982, il trasferimento all'erario dei maggiori proventi derivanti dalla riduzione dei prezzi petroliferi in campo internazionale, come è

concepibile che il *deficit* di cassa della spesa pubblica del 1984 possa fermarsi ai livelli del 1983?

Bisogna però tenere presente al riguardo che nel bilancio 1983 furono fatti slittare in termini di cassa e di tesoreria almeno 25.000 miliardi di pagamenti che avrebbero dovuto essere fatti entro il 31 dicembre 1982 e contabilizzati a carico di quella gestione di bilancio. Non dimentichiamo, a titolo esemplificativo, quanto successe per i pagamenti asfittici della Cassa per il Mezzogiorno, pagamenti volutamente ritardati e trasferiti all'anno successivo dando luogo così ad un indebitamento occulto e anonimo. Io non credo che l'attuale Governo e l'attuale Ministro del tesoro diano segni di volere usare la manovra occulta di Tesoreria come effettiva manovra di bilancio, ipotizzando magari per i prossimi mesi una nuova anticipazione della Banca d'Italia superiore al limite del 14 per cento.

Il comportamento del Governo ha dimostrato fino ad oggi che esso preferisce l'evidenza della contabilità alla scaltrezza dei raggiri contabili di bilancio e di tesoreria.

La stessa costruzione del bilancio di cassa 1984, in virtù della quale il conto residui per spese di investimenti non si aggiunge meccanicamente alle indicazioni di nuove spese in conto capitale (laddove invece i due dati si condizionano a vicenda), dovrebbe dimostrare che il Governo ha preferito la verità amara alla mezza verità più gradevole.

Detto questo, mi sembra tuttavia doveroso formulare degli interrogativi al fine di chiarire meglio quanto non è dato rilevare con certezza e completezza dalle relazioni alle leggi di bilancio e finanziaria. Si sa infatti che il calcolo del *deficit* di bilancio, del ricorso al mercato e quindi del fabbisogno effettivo di cassa è basato sulle risorse che dovrebbero garantire alcuni provvedimenti annunciati ma non ancora approvati.

Mi riferisco, per esempio, alle nuove entrate derivanti dalla sanatoria edilizia e dalla sovrimposta straordinaria sulla casa.

Ora, indipendentemente dal fatto che l'*iter* di approvazione del relativo provvedimento di sanatoria edilizia avrà tempi tali da non consentire l'effettivo introito nel 1984 delle intere somme previste, rimane comunque il dubbio che proprio la stima in circa 8.000 miliardi del relativo gettito sia in realtà esagerata. Si tenga anche conto della contabilizzazione di una minore spesa di 3.000 miliardi di lire per diminuzione del volume di interessi passivi che dovrebbe derivare dai rientri nella tesoreria unica statale di somme (6.000 miliardi) attualmente trasferite ad organi ed enti periferici, oltre che dalla diminuzione del livello di inflazione al 10 per cento dalla quale deriverebbe la proporzionata riduzione dei tassi di interesse.

È noto infatti che lo Stato ha potuto trasferire ai vari enti ed organi periferici notevoli somme in quanto ne ha avuto la disponibilità a mezzo dell'espansione sempre crescente dell'indebitamento e quindi della espansione del carico degli interessi passivi. Ma questa prospettiva di indiretto contenimento del fabbisogno pubblico è risultata più una speranza che un calcolo di dati certi dopo la sentenza n. 307 della Corte costituzionale.

Con questa sentenza la Corte costituzionale ha stabilito che è illegittimo prevedere a carico dei bilanci delle Regioni:

1) « tetti » ai prelevamenti dalla Tesoreria, in quanto le somme ivi depositate sono parzialmente necessarie per spese deliberate o impegnate nei bilanci regionali preparati sulla base dei preventivi trimestrali di cassa e, pur se depositate presso la Tesoreria, sono ormai di pertinenza regionale;

2) l'integrazione dell'eventuale differenza tra la quota derivante dalla ripartizione per regione del Fondo nazionale trasporti e la somma delle erogazioni effettuate l'anno precedente allo stesso titolo alle aziende di trasporto, in quanto ciò significherebbe utilizzare « tributi propri » delle Regioni per fronteggiare spese di interesse nazionale.

Sono inoltre illegittime:

1) la riserva di competenza da parte della Presidenza del Consiglio circa la verifica della sussistenza dei requisiti per deroghe al blocco delle assunzioni nelle Unità sanitarie locali, in quanto è la Regione ad

essere competente in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sia pure nel quadro degli indirizzi e del coordinamento di competenza delle amministrazioni centrali dello Stato;

2) l'autorizzazione di spesa di 30 miliardi da erogare ad opera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva, che è materia che rientra nell'ambito della competenza delle Regioni.

Alla luce di quanto deciso dalla Corte costituzionale successivamente alla presentazione dei provvedimenti di bilancio, è lecito avere dei dubbi sull'esattezza dei calcoli relativi all'ammontare dei fondi della Tesoreria unica statale e quindi dell'auspicato e stimato volume di risparmio per minore pagamento di interessi passivi.

A questo punto bisogna tenere conto che l'ammontare del fabbisogno non dipende soltanto dai provvedimenti e dalle tecniche contabili cui ho fatto cenno a titolo più che altro esemplificativo.

Esso dipende dall'intera manovra finanziaria esercitata a mezzo sia dello strumento bilancio a legislazione invariata, sia dello strumento legge finanziaria che modifica ed integra le leggi vigenti che abbiano riflessi economici e finanziari, sia dalla operatività più o meno attenta, coerente ed armonica degli enti periferici il cui potere di spesa è notevolmente al di là dei limiti formali di una legge finanziaria.

Appare pertanto necessario rilevare e capire il carattere dell'intera manovra finanziaria che è stata affidata ai due fondamentali provvedimenti al nostro esame.

4 — *Manovra della legge finanziaria sul bilancio a legislazione vigente*

A) Le Entrate

Dal punto di vista tecnico-contabile gli effetti della normativa della legge finanziaria sul bilancio a legislazione invariata si possono riassumere nei seguenti termini.

Premesso che le previsioni del bilancio sono stimate in 145.217 miliardi per quanto riguarda le entrate tributarie e cioè in 1.190 miliardi in meno rispetto alle previsioni assestate nel 1983, la manovra della legge finanziaria dovrebbe far risalire la suddetta previsione a 157.917 miliardi con un aumento cioè di 12.700 miliardi.

Si arriva a questo risultato a mezzo dei seguenti provvedimenti previsti nell'articolato del testo originario della legge:

1) proroga del regime ILOR la cui aliquota unica sarebbe mantenuta al livello del 15 per cento ed il cui gettito complessivo stimato in 5.600 miliardi sarebbe acquisito anche quest'anno al bilancio dello Stato;

2) proroga delle tasse erariali automobilistiche il cui maggiore gettito è valutato in 450 miliardi;

3) proroga dell'addizionale straordinaria ILOR e delle ritenute sugli interessi da obbligazioni (gettito calcolato in 700 miliardi);

4) proroga dell'acconto al 92 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con una previsione di maggiore entrata pari a 490 miliardi per una complessiva previsione di entrata di 700 miliardi.

E fin qui si è di fronte ad una azione di trascinamento e conferma sul bilancio 1984 di voci d'entrata che erano già comprese a carattere di eccezionalità nel bilancio 1983 e che così cominciano a trasformarsi in presenze residenziali e permanenti nella costruzione delle risorse fiscali.

La legge finanziaria tiene conto però anche di altre fonti di entrate aggiuntive rispetto al bilancio a legislazione invariata.

L'elevazione al 36 per cento dell'aliquota IRPEG, il cui maggiore gettito è stimato in 2.130 miliardi di lire, l'aumento dell'imposta sostitutiva valutato in 2.430 miliardi ed il relativo acconto valutato in 900 miliardi, dovrebbero garantire un volume complessivo di maggiori entrate pari a 12.700 miliardi.

Se a questa somma si aggiungono 500 miliardi di maggiori entrate extra tributarie derivanti dall'aumento dei contributi sani-

tari a carico dei lavoratori autonomi, si dovrebbe raggiungere il livello di 13.200 miliardi in più rispetto alle entrate previste nel bilancio assestato del 1983.

Osservazioni sull'Entrata

Dal momento che l'annoso problema della riduzione della spesa pubblica corrente rimane pur sempre un fatto di letteratura, essendo difficile e impossibile che si traduca in fatto politico, la conseguenza che ne deriva e che sostanzialmente attira le vocazioni polemiche è una sola: cercare le aree sociali, ed i redditi più idonei per prelevare ulteriori risorse finanziarie da destinare alle irriducibili spese pubbliche.

Le aree sociali più facilmente e costantemente individuate sono quelle delle imprese industriali, finanziarie e dei lavoratori autonomi.

Il « rigore » pertanto è generalmente concepito come una riduzione dei mezzi finanziari di cui disporrebero queste categorie sociali. La lotta all'inflazione si traduce quindi in lotta contro i redditi delle categorie di lavoro autonomo e contro il capitalismo d'impresa.

Nello stesso tempo però si pone il problema della ripresa produttiva e quindi del superamento della stagnazione economica e della grave disoccupazione.

La manovra di bilancio pertanto dovrebbe farsi carico non solo di neutralizzare l'effetto perverso della sperequata spesa pubblica corrente, ma anche di creare le condizioni della ripresa degli investimenti produttivi senza di che non potrebbe esserci potenziamento dell'economia e dell'occupazione.

È possibile nella attuale situazione conciliare le due esigenze?

Io sento il dovere di porre questo interrogativo non già per commentare negativamente le decisioni dei governi che si susseguono da diversi anni e che propongono costanti aumenti di prelievi fiscali e contributi dai redditi di impresa o di lavoro autonomo.

Pongo questo interrogativo perchè ritengo che la situazione economica sia ormai tale da non potere più giustificare quella cultura dominante secondo la quale le risorse finanziarie per alimentare la politica dello Stato assistenziale esistono, ed esistono preminentemente e sufficientemente nell'ambito delle categorie produttive diverse da quelle dei lavoratori dipendenti.

Secondo questa cultura basterebbe soltanto avere la volontà di prelevarle per trasferirle nelle varie forme distributive alle spese per servizi.

Con questa rappresentazione manichea della società si finisce con il consolidare le ragioni di un conflittualismo istituzionale più o meno manifestamente ideologizzato e consistente nel fatto che il capitale investito produce oggi risorse e profitti in misura realmente maggiore di quanto stia alla base del relativo prelievo fiscale.

Il carattere distintivo della attuale realtà economica italiana è però ben diverso.

È noto infatti che la generalità delle grandi imprese industriali e la maggior parte delle aziende medie si trovano già in difficoltà a realizzare una pur modesta accumulazione capace di garantire l'autofinanziamento. Ed appare quasi un miracolo, certo un'eccezione, quando ciò può accadere.

Nella generalità dei casi, specie per quanto riguarda le grandi e medie aziende, l'accumulazione da capitale è diventata una disperante illusione. Piuttosto le perdite di esercizio sono diventate ormai fisiologiche, tanto che lo Stato si trova costretto a dare con una mano ciò che è riuscito a prendere, sia pure in misura molto ridotta, con l'altra.

Certo, non tutti gli operatori dell'industria e della agricoltura producono perdite da fare scontare alla Cassa integrazione o ai trasferimenti assistenziali dello Stato; alcuni riescono a realizzare dei profitti.

Nel momento però in cui si auspica l'espansione d'investimenti rinnovativi, produttivi, integrativi, al fine di superare il momento di grave stagnazione economica, il mezzo necessario per raggiungere lo scopo

non è certo quello di confiscare indirettamente o d'impoverire il capitale, ma quello di agevolarne il cammino verso gli impieghi produttivi.

Quando questo diventa più difficile anche a causa di un *fiscal drag* accentuato, la conseguenza è che il sistema non può investire o, se proprio è costretto a farlo, deve ricorrere al credito, aumentando i costi e conseguentemente i prezzi.

In queste circostanze il maggiore prelievo fiscale o tariffario o contributivo ha un carattere inflazionistico.

Ciò che in materia va sottolineato è anche il fatto che mentre il profitto da capitale, senza il quale non esiste possibilità di autofinanziamento e quindi di espansione delle strutture produttive, è condizionato dalla legge di mercato interna ed internazionale, così non è per la misura del prelievo tributario e per il livello del costo del denaro.

Infatti a condizionare la percentuale di prelievo tributario e contributivo è preminentemente l'esigenza della finanza pubblica e non il normale, fisiologico metabolismo del sistema economico. E se in materia appare necessario prelevare sangue ad un anemico, ebbene, lo Stato ha il potere di farlo.

A loro volta un determinante potere di autodifesa hanno le strutture bancarie a proposito del rendimento delle rispettive attività finanziarie. La Banca d'Italia rappresenta in materia la garanzia più puntuale ed inappellabile; lo Stato, a sua volta, che è il maggior consumatore del risparmio nazionale, assicura comunque la redditività delle disponibilità finanziarie e monetarie del Paese.

« L'imperativo di piegare l'inflazione e la forte permeabilità fra mercato dei capitali nazionali e mercato internazionale suggeriscono alla banca centrale di dare rilevante importanza alla rimunerazione reale delle attività finanziarie. Nelle condizioni attuali non si potranno consentire flessioni dei rendimenti reali », ha affermato il Governatore della Banca d'Italia al « Forex ».

Deriva da questa concezione del compito assegnato all'operatore finanziario che la moneta-merce o la moneta-riserva di valore debbono vedersi garantito un rendimento reale.

E in effetti il potere perchè questo sia assicurato esiste ed è esercitato.

Lo stesso potere però non ha il capitale monetario che si è trasformato o dovrebbe trasformarsi in struttura produttiva.

Questa diversità dei mezzi di autodifesa e del potere dei soggetti abilitati a servirsene non è estranea all'aggravamento della nostra situazione economica o alla difficoltà della reale riduzione del tasso inflazionistico ai livelli di altri paesi industrializzati.

Senza volere ulteriormente soffermarmi sulla natura inflazionistica e, ad un tempo, recessiva del graduale, insistente aumento dei prelievi tributari, tariffari, contributivi nelle condizioni attuali della nostra economia, sento però il dovere di aggiungere una breve notazione sul fenomeno delle evasioni, anche perchè non siano stimolati in materia equivoci più o meno strumentali sul piano politico.

Affermare che il settore degli operatori industriali ed agricoli e, ad un tempo, dell'artigianato specie del Mezzogiorno non è più nelle condizioni di garantire ulteriori risorse finanziarie al bisogno della Pubblica amministrazione non significa che non debbano essere colpiti quanti sfuggono al dovere di contribuente. Un conto però è che si colpisca l'evasore, altra cosa è che paghi per l'evasore colui che non è nelle condizioni di nascondere il proprio reddito e quindi è costretto a versare allo Stato tutto ciò che lo Stato o le banche impongono.

Si prenda ad esempio la decisione di un ulteriore prelievo fiscale e contributivo previsto dalla legge finanziaria e dal decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512.

Si tratta, come è noto, dell'aumento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 30 al 36 per cento, del nuovo meccanismo che regola i rapporti fra il credito d'imposta attribuito ai soci e l'imposta dovuta dalla stessa società, dell'esenzione percentuale di imposta nel caso in cui parte del reddito dichiarato sia destinato ad investimenti (articolo 7 e articolo 8). Viene ad un tempo regolato in termini più chiari ai fini fiscali il rapporto fra i

componenti di un'impresa a carattere familiare.

Si sa che in materia le scaltre confusioni dei contribuenti sono frequenti e generalizzate.

Ritengo che la somma delle suddette norme sia giusta e che alcune di esse fossero improcrastinabili.

Al riguardo però desidero far presente due aspetti che mi sembra meritino particolare attenzione.

Primo aspetto. L'aumento al 36 per cento dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nasce naturalmente dalle intenzioni di prelevare dagli utili di una società un maggiore quantitativo di tributo fiscale.

Fermo restando che ci sono ragioni fondate a giustificazione del principio secondo il quale debba essere proporzionato e non più indifferente il rapporto fra il credito d'imposta attribuito ai soci e l'imposizione presso la società, rimane pur sempre un dubbio sull'aumento dell'aliquota d'imposta.

E il dubbio nasce dal fatto che proprio alcuni mesi fa, esattamente il 19 marzo, fu approvata dal Parlamento la legge che passa come « Visentini-*bis* ».

Fu così consentita la rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese e la motivazione fu chiaramente fondata sulla necessità riconosciuta di alleggerire il passivo di bilancio delle aziende che ormai da tempo non sono in condizione di un fisiologico autofinanziamento. Secondo i dati forniti nella relazione di agosto del Ministro delle finanze la perdita per il fisco derivante dalla suddetta legge è stata valutata intorno ai 1000 miliardi.

Ma nella stessa relazione è data notizia che, a seguito della legge n. 486 del 31 luglio 1982, fu elevata l'aliquota dell'imposta al 30 per cento. L'incremento conseguente del gettito fiscale fu di 785 miliardi.

Adesso l'aumento della suddetta aliquota dal 30 al 36 per cento dovrebbe consentire per il 1984 un aumento del gettito per circa 1000 miliardi.

Da questo corso storico di provvedimenti si evince pertanto un solo fatto: lo Stato si ripiglia oggi quanto aveva concesso ieri con la « Visentini-*bis* ».

Certo rimane alle aziende industriali un vantaggio: quello di poter chiedere alle banche crediti maggiori proporzionati al maggior valore dei beni patrimoniali rivalutati. Data la situazione della crisi produttiva italiana, mi sembra poco!

C'è però un rovescio della medaglia che onestamente non si può e non si deve tacere.

Quando si dice persona giuridica si è generalmente portati a riferirci alle società industriali più che alle banche e alle società finanziarie che comprano e vendono la moneta merce o si sforzano di accreditare ancora la moneta come riserva di valore o bene rifugio.

Naturalmente le banche non hanno bisogno di autofinanziamento per espandere le proprie strutture produttive; esse, semmai, saranno costrette ad incorporare il maggior carico fiscale nei costi che mediamente sono valutati intorno a cinque-sei punti dell'ammontare degli interessi attivi.

È perciò da presumere che tale maggior costo di gestione verrà trasferito nei prezzi praticati vendendo la moneta merce a coloro, e sono tanti, che ne hanno bisogno per continuare a lavorare e fare lavorare.

Ed a questo punto occorre tener conto (secondo aspetto) dell'incidenza che in materia avrà il ricordato decreto n. 512.

Con tale provvedimento la ritenuta su interessi, premi ed altri frutti di conti correnti postali e bancari viene elevata dal 21,60 al 25 per cento: e questo al fine, naturalmente, di assicurare un incremento di gettito tributario e contenere il disavanzo pubblico.

Il Governo ha fatto bene a stabilire una nuova più onerosa disciplina fiscale a carico dei cosiddetti titoli atipici a mezzo dello stesso decreto n. 512, ma per quanto riguarda la maggiorazione della ritenuta su interessi derivanti da depositi bancari e postali sorge la preoccupazione che non pochi risparmiatori finiranno a poco a poco col fuggire sempre più largamente dalla pratica tradizionale del deposito a risparmio.

E oggi il risparmio famiglia è percentualmente più consistente di quello degli anni passati.

A meno che non si vogliano creare le condizioni psicologiche e sociali per giustificare successivamente l'eliminazione della mancata divaricazione fra risparmio tassato e risparmio non tassato e cioè B.O.T. e certificati di credito!

Mi sono permesso di soffermarmi su questi aspetti fiscali e sul rapporto fra essi ed i movimenti delle risorse finanziarie gestite dagli istituti di credito, perchè quando le manovre, che si studiano e che sembrano le uniche praticabili nelle presenti condizioni politiche e sociali del paese, sono quelle rivolte al governo delle masse monetarie, diventa essenziale comprenderne il carattere, valutarne gli obiettivi, cercare di prevederne gli effetti o le riduzioni corrispondenti.

Premesse quindi le considerazioni sopra indicate, si può concludere che non è risolvibile, nelle attuali circostanze, l'equazione fra investimenti e maggiore prelievo fiscale.

Scontando però le aree produttive, ivi comprese quelle dei lavoratori autonomi, rimane soltanto una categoria sociale il cui apporto tributario è inferiore a quello effettivamente dovuto dalla dimensione reale del rispettivo reddito.

È la categoria dei liberi professionisti. Al riguardo occorre però avere il senso delle proporzioni: per quanto infatti si tenti di grattare duramente nella massa di questi redditi, il volume del maggiore ricavo fiscale è da considerarsi troppo modesto per le esigenze patologiche dello Stato assistenziale.

B) Manovra sulla spesa.

Sul versante della spesa corrente la manovra della legge finanziaria incide nei termini seguenti.

È prevista una riduzione degli interessi nella misura di 3.000 miliardi, una riduzione di assegni familiari per modifica della relativa indicizzazione nella misura stimata in 370 miliardi e infine la riduzione di 75 miliardi dei tributi devoluti alla Valle d'Aosta.

A fronte di queste riduzioni di spesa sono previsti aumenti per le seguenti poste: miliardi 2.220 per i fondi perequativi in favore dei comuni e delle province; miliardi 1.646,4 per il fondo comunale regionale; miliardi 648,8 per devoluzioni in tributi soppressi; miliardi 290 per il fondo nazionale trasporti; 65 miliardi all'Ente cellulosa e carta; 11 miliardi per contributi alle cooperative di esportatori; 300 milioni per il personale a contratto di diritto privato.

La spesa corrente quindi aumenterebbe per il 1984, in conseguenza di questa manovra di 1.429,5 miliardi rispetto alle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale la manovra affidata alla modulazione degli stanziamenti pluriennali ed a finanziamenti aggiuntivi previsti nelle norme del presente provvedimento porta ad una complessiva riduzione di 2.404 miliardi.

Il meccanismo messo in opera dovrebbe produrre infatti una diminuzione di 4.674 miliardi rispetto al volume di spesa regolata dalle leggi pluriennali e da una maggiore dotazione per miliardi 2.270 destinati ai seguenti scopi: rifinanziamento dei progetti speciali del Ministero del bilancio (spesa prevista di 2.000 miliardi), istituzione di un fondo rotativo di 100 miliardi presso la SACE, rifinanziamento della legge n. 50 del 1952 concernente le imprese danneggiate da pubbliche calamità (10 miliardi), rivalutazione del capitale dei CCT reali con un costo pari a 160 miliardi.

Se a questi dati di spesa si aggiungono gli stanziamenti previsti nei fondi speciali per il finanziamento di nuove leggi, la spesa corrente aumenterebbe di altri 11.000 miliardi, e di altrettanto quella in conto capitale.

In questo contesto di convulsa contabilità non ho tenuto conto di quelle che nel testo della legge finanziaria sono definite « ulteriori misure da perfezionare ».

Si tratterebbe in sostanza di una prospettiva di maggiori entrate dovute principalmente al condono edilizio ed a minori interessi per 3.000 miliardi derivanti anche da rientri in Tesoreria di somme pari a 5.000-6.000 miliardi.

In verità queste « ulteriori misure da perfezionare » hanno già dato luogo a taluni decreti e provvedimenti legislativi che sono in parte all'esame del Parlamento. Nel dise-

gno di legge finanziaria sono date però per acquisite se è vero, come è vero, che il totale delle previsioni di bilancio 1984 è fondato in via definitiva su di esse.

Nel complesso il quadro della manovra di spesa, quale risulta dalla legge finanziaria, è il seguente. Per comprenderne meglio la portata appare utile una sintetica comparazione con il bilancio del 1983 che ormai volge alla fine.

Le previsioni assestate del bilancio 1983 indicano entrate finali pari a 184.007 miliardi e spese finali, compreso il rimborso dei prestiti, per 279.157 miliardi.

Il ricorso al mercato è quindi di 95.150 miliardi. Al di là però dei suddetti dati contabili ciò che mi sembra rilevante è il fatto che nel 1983, nonostante tutte le traumatiche ed ampie letterature sui « tetti », il fabbisogno di cassa supererà i 70.000 miliardi e il risparmio pubblico toccherà un *deficit* di 24.340 miliardi.

La spesa corrente quindi, il cui effetto devastante è sempre criticamente sottolineato, continua ad espandersi al di là di ogni precettistica raccomandazione.

Ebbene le previsioni del bilancio 1984, costruite sulla legislazione invariata sarebbero le seguenti.

Le entrate tributarie, al netto evidentemente delle risorse eccezionali ed automaticamente non ripetibili che sono state decise lungo il corso dell'esercizio finanziario 1983, ammontano a 145.217 miliardi e cioè 1.190 miliardi in meno rispetto all'esercizio 1983.

Le spese correnti passano da 208.157 miliardi a 227.077 miliardi e cioè a un livello significativamente superiore a quello del 1983.

Calcolando anche le spese in conto capitale, ci si accorge che invece esse diminuiscono a confronto sempre con quelle previste nell'esercizio finanziario 1983, passando da 51.984 miliardi a 44.363.

In conclusione, la dinamica tendenziale del bilancio 1984 porterebbe ad un saldo netto da finanziare per 85.041 miliardi, cui bisogna aggiungere il rimborso di prestiti pari a 50.949 miliardi per cui il *deficit* contabile del bilancio 1984 e quindi il ricorso al mercato sarebbe di 135.990 miliardi.

Di fronte a questa situazione inerziale la legge finanziaria dovrebbe produrre i seguenti effetti.

Il *deficit* del risparmio pubblico e cioè, come è noto, la differenza fra entrate tributarie, extratributarie e spese correnti passa da 40.906 a 28.134 miliardi con una riduzione rispetto al bilancio a legislazione vigente di 12.772 miliardi.

La spesa in conto capitale invece scatterebbe di 8.596 miliardi rispetto al dato del bilancio, passando da 44.363 miliardi a 52.959 miliardi e riportandosi ad un livello leggermente superiore a quello del 1983.

In complesso il saldo netto da finanziare sarebbe inferiore di 4.176 miliardi rispetto sempre alle previsioni di bilancio e il ricorso al mercato diminuirebbe a sua volta di 4.176 miliardi passando da 135.990 a 131.814 miliardi. Naturalmente il fabbisogno di cassa, di cui ho già illustrato la dinamica della formazione, ne viene proporzionato sì da essere previsto o sperato in una grandezza variabile dai 90.800 miliardi, come è indicato nella relazione alla legge finanziaria, ai 105.000 miliardi, come è invece previsto da quanti ritengono non rappresentabile in termini reali il conto di entrate incerte a fronte di spese sicure.

Come si vede, la manovra della legge finanziaria sul bilancio a legislazione invariata non è inerte e non è sterile, ma, certo, non è neppure risolutiva della grave malattia che affligge la finanza pubblica e indirettamente la realtà economica generale del Paese.

La situazione appare ancora più grave se si tiene conto dei *deficit* occulti che investono i bilanci dell'INPS, delle Unità sanitarie locali, delle aziende statali, delle società a partecipazione statale.

E siccome la spesa pubblica improduttiva è giustamente indicata come una delle cause determinanti della crisi economica nazionale e della connessa inflazione, non dovrebbe apparire di pessimo gusto se affermo che la manovra correttiva affidata alla legge finanziaria è insufficiente.

Ma ad un tempo è doveroso affermare che sarebbe irrealistico pretendere di eliminare la malattia con la cura di una sola

manovra di bilancio quando si sa che le cause della malattia sono remote, si sono cumulate da un anno all'altro e da tanti anni, sono diventate addirittura strutturali.

Lo stesso Governo, peraltro, ha più volte affermato e spiegato nelle relazioni che accompagnano i provvedimenti al nostro esame che la manovra del 1984 non pretende di ridare salute completa e definitiva all'economia che l'ha perduta da tempo, ma spera di contenerne l'aggravamento tendenziale e di avviare entro i limiti del possibile, un progressivo miglioramento.

Certo, non c'è nulla di perfetto nell'azione dell'uomo e tutto può essere perfezionato quando l'orgoglio non pretende di prevalere sull'intelligenza umile ma seria e costruttiva delle cose.

Nulla di strano quindi che si tenti di migliorare i meccanismi giuridici che ci vengono proposti purchè non si pretenda di costruire un possibile miglioramento reale su presupposti propagandistici ed irreali.

Sarebbe, per esempio, facile (e, per la verità, tentativi di questo tipo sono stati frequenti) proporre immediatamente l'iscrizione contabile di aumenti di entrate tributarie con la scusa che quelle previste sono sottostimate. E ciò al fine di giustificare formalmente l'aumento di determinate poste di spesa corrente, specie se trattasi di spesa da trasferire ad enti periferici.

In materia comunque avremo modo di parlare man mano che procederemo all'esame dei singoli articoli della legge finanziaria.

Mi sembra però doveroso che io, propro in sede di relazione preliminare, sottolinei alcuni aspetti e formuli alcuni interrogativi concernenti la natura di alcune proposte modificative di capitoli di spesa.

E ciò proprio al fine di ottenere maggiori elementi di giudizio in ordine all'interrogativo: « Avrebbe potuto la legge finanziaria esprimere una manovra diversa o più costruttiva di effetti socialmente costruttivi? ».

Mi sembra che sia stato penalizzato il Mezzogiorno dato che lo stanziamento per il 1984 è di 1.700 miliardi e non in forza della legge del 1983 concernente la proroga della Cassa per il Mezzogiorno ma in forza della legge n. 183 del 1976 e della legge n. 843 del 1978. Si tratta in pratica di somme necessarie per pagare i lavori appaltati e non di disponibilità per la programmazione di nuovi interventi.

In particolare la legge n. 546 del 1982 avrebbe comportato per l'esercizio in corso uno stanziamento di 1.000 miliardi secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 1983. È stato cancellato.

Con la legge n. 132 del 1983 si sarebbero dovuti stanziare in questo esercizio 1.800 miliardi. Sono stati anch'essi depennati.

La Cassa per il Mezzogiorno pertanto è da considerarsi sterile perchè ad essa è consentito soltanto di guardare al passato e non al futuro.

Un altro interrogativo concerne lo stanziamento nei fondi speciali di 9.400 miliardi per spese in conto capitale. Nella nota che accompagna lo stanziamento è precisato che 6.000 miliardi saranno destinati ai fondi di dotazione delle Partecipazioni statali.

Essendo risorse finanziarie formalmente finalizzate agli investimenti, si dovrebbe presumere che le aziende a Partecipazione statale starebbero approntando programmi di ristrutturazioni per miglioramenti tecnico-produttivi e ad un tempo per espansioni aziendali.

L'esperienza ci dice però che ogni anno vengono stanziati, sempre nella voce di spesa in conto capitale, migliaia di miliardi di lire in favore delle aziende a partecipazione statale. Ma ogni anno si apprende che tali stanziamenti hanno più realisticamente il carattere di spese correnti perchè in pratica servono a saldare, forse anche in parte, le perdite delle suddette aziende. Non è forse vero allora che anche quest'anno la vera destinazione di siffatto cospicuo stanziamento è quella di un ripiano parziale delle perdite? E se è così bisogna convenire che anche quest'anno la natura, la ragione, la dimensione di questa spesa corrente sono impropriamente inscatolate nel quadro delle spese d'investimento.

5 - *Trasferimenti alle Regioni e agli enti locali*

È questo il problema che oso definire di fondo per la finanza pubblica.

In pratica artefici di primaria responsabilità della manovra della finanza statale sono le Regioni e gli enti locali, i quali direttamente o indirettamente per quanto riguarda in particolare sanità, trasporti, personale, incidono in maniera determinante sull'effettivo impiego delle risorse pubbliche.

Basta al riguardo tener conto che l'indebitamento formalizzato dall'autorità centrale e che stimola critiche, incertezze, illusioni ed artifici contabili non rappresenta più la unità di misura degli affanni che in materia vive il Paese. Esiste un indebitamento aggiuntivo e spesso occulto proveniente dall'attività dei suddetti enti locali comprese le Regioni.

Ebbene qual è l'efficacia della normativa inserita nella legge finanziaria, qual è l'attendibilità dei fini che essa si ripromette di raggiungere, quali sono i margini lasciati volontariamente o involontariamente liberi entro i quali gli enti locali saranno portati a muoversi indipendentemente dai criteri dettati dall'amministrazione centrale?

Al riguardo le risposte si trovano nel documento presentato dalle Regioni in occasione dell'incontro dell'Ufficio di presidenza di questa Commissione con i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni.

A parte le critiche che sul documento sono state dirette contro la sostanziale diminuzione delle spese d'investimento prevista nei documenti di bilancio al nostro esame, mi pare importante la denuncia che le Regioni e gli Enti locali hanno fatto dei propri *deficit* già esistenti, di quelli che si accumuleranno nel 1984 e che naturalmente si aggiungeranno al *deficit* complessivo statale previsto nella legge finanziaria.

Per questa previsione il fabbisogno di cassa dello Stato sarà soltanto un dato contabile della Amministrazione centrale, ma non sarà il fabbisogno reale di tutto il settore pubblico allargato. L'Italia non è sotto questo aspetto soltanto una creatura della Ragioneria generale dello Stato, è piuttosto una realtà proposta da diversi altri artefici di cui gli enti locali sono fra i più importanti.

Ebbene i rappresentanti delle Regioni hanno fatto presente quanto segue: 1) il fondo nazionale trasporti calcolato in 3.190 miliardi è inferiore rispetto alle spese di almeno 110 miliardi che diventeranno certamente di più nel 1984 per la meccanica indicizzazione di alcune voci di bilancio.

È considerata irreale peraltro la praticabilità della manovra tariffaria indicata dalla legge finanziaria al fine di fare fronte all'eventuale *deficit* delle gestioni locali dei trasporti.

Conseguentemente il 1984 si chiuderà con un aumento del volume di indebitamento rispetto a quello oggi ipotizzato e tale indebitamento comporterà evidentemente nuovi costi;

2) la dotazione poi di 34.000 miliardi del Fondo sanitario nazionale è insufficiente rispetto al fabbisogno stimato in 37.100 miliardi. « La differenza residua di 3.100 miliardi — dice il documento dei Presidenti delle Regioni — non appare recuperabile nè attraverso una appropriata e tempestiva attuazione delle norme organizzative previste dalla legge finanziaria, nè attraverso il ricorso generalizzato alla manovra tariffaria prevista dal punto 2 del secondo comma dell'articolo 29 ».

Stando così le cose, è da prevedersi una reale maggiore spesa di 3.100 miliardi rispetto allo stanziamento che contribuisce al calcolo del *deficit* del bilancio statale. In aggiunta altresì al previsto ammanco di 3.100 miliardi sulla spesa reale sanitaria per il 1984 bisogna considerare il volume dell'indebitamento pregresso.

Ebbene questi debiti, sempre sulla base delle affermazioni fatte dalle Regioni, sarebbero, allo stato presente, di 6.750 miliardi. Complessivamente pertanto la somma dei debiti pregressi e del *deficit* calcolato per il 1984 raggiungerebbe i 9.850 miliardi.

Questa ipotesi è oltretutto basata su di una realtà scarsamente nota, ma decisamente preoccupante.

I comuni, province e Regioni non sono indebitati soltanto con la Cassa depositi e prestiti, ma anche con il sistema bancario. Se alla data del 31 dicembre 1977 l'indebitamento con la Cassa depositi e prestiti che venne rilevato dallo Stato aumentava a 6.581 miliardi e 311 milioni, l'indebitamento complessivo sia con la Cassa depositi e prestiti, sia con il sistema bancario alla data del 1° gennaio 1983 era di 25.000 miliardi e 97 milioni. Ecco il prospetto specifico:

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE IN BASE ALLE RIPARTIZIONI ECONOMICHE DEL RESIDUO DEBITO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE AL 1° GENNAIO 1983

(milioni di lire)

	Italia nord-occidentale (1)		Italia nord-orientale e centrale (2)		Italia meridionale e insulare (3)		TOTALE
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	
Esecuzione opere pubbliche (4)	7.960.471	94,21	10.585.004	88,85	4.316.304	93,11	22.861.779
Altri scopi tra cui:							
Mutui fondiari . . .	362.647	4,29	989.116	8,30	349.210	5,38	1.700.973
Anticipazioni provvisorie	126.520	1,50	338.635	2,84	69.813	1,51	534.968
TOTALE . . .	8.440.638	100,00	11.912.755	100,00	4.735.327	100,00	25.097.720
Percentuale sul totale .		33,66		47,47		18,87	

(1) Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia.

(2) Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio.

(3) Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

(4) Al netto residuo debito dello Stato per contributi.

Tale indebitamento non è nato per il fatto che l'anno scorso o quest'anno le leggi finanziarie ed i relativi bilanci dello Stato sarebbero stati eccezionalmente avari con gli enti locali, ma per un fatto fisiologico che, quanto meno, dimostra che gli enti locali non attingono soltanto alle risorse trasferite dell'amministrazione statale, bensì, e ad un tempo, alle risorse offerte da altri enti come gli istituti bancari.

Ecco il prospetto del corso storico dell'indebitamento degli enti locali dal 1978 al 1983.

SITUAZIONE DEBITORIA DEGLI ENTI LOCALI DAL 1° GENNAIO 1978 AL 1° GENNAIO 1983 SUDDIVISA PER CATEGORIA DI PRESTITI

(milioni di lire)

Anni	Esecuzione opere pubbliche		Altri scopi		Anticipazioni provvisorie		TOTALE	
	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice	Importo	Indice
1978	6.944.285	100,00	998.531	100,00	844.585	100,00	8.787.401	100,00
1979	8.424.133	121,31	1.020.828	102,23	361.689	42,82	9.806.650	111,60
1980	10.841.371	156,12	1.298.969	130,09	284.766	33,72	12.425.106	141,40
1981	14.853.225	213,89	1.358.051	136,00	349.356	41,36	16.560.632	188,46
1982	18.351.546	264,27	1.508.293	151,05	236.417	27,99	20.096.256	228,69
1983	22.861.779	329,22	1.700.973	170,35	534.968	63,34	25.097.720	285,61

A questo punto ritengo legittimo potere affermare che i soggetti di spesa periferici dotati di un'autonomia reale abbastanza ampia dispongono di mezzi finanziari percentualmente superiori a quelli che vengono contabilizzati e rappresentati nei documenti statali in bilancio.

Si può addirittura affermare che allo stato degli atti il settore pubblico allargato sia ormai quasi del tutto monopolizzatore delle risorse finanziarie di cui dispone la società italiana. Di contro i settori produttivi, entro i quali la moneta divenuta struttura e parte di beni reali, trovano pressochè disseccate le sorgenti di finanziamento conveniente.

Eppure di fronte a questa situazione patologica i pareri, gli stimoli e le proposte per aumentare la spesa pubblica sono costanti e numerosi.

Ho infatti notato che i pareri di maggioranza delle Commissioni legislative, nel passato, sono stati generalmente informati ad una comprensibile preoccupazione di ridotte espansioni nella spesa. Le minoranze hanno sostenuto la tesi di allargare in misura consistente.

E non è finita: esiste già un *deficit* di cassa che alla fine del corrente anno raggiungerà 12.000 miliardi di lire.

A questo punto sarebbe interessante sapere quale è stata la percentuale di crescita dei trasferimenti statali alle Regioni dal 1980 al 1983 quanto meno per capire se l'Amministrazione centrale sia rimasta assolutamente sorda alle crescenti richieste di finanziamenti.

Ebbene i dati pubblicati nel secondo volume della Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1982 indicano una crescita notevole del volume dei trasferimenti alle Regioni.

	1980	1981	1982	1983
miliardi	21.633	24.432	32.911	—

In questo contesto la spesa sanitaria è passata in termini assoluti dai 17.374 miliardi del 1980 ai 21.871 del 1982 e ai 28.500 miliardi del 1983.

Rimanendo nell'ambito della spesa sanitaria ritengo opportuno segnalare all'attenzione del Governo e del Senato se non sia il caso di modificare il disposto dell'articolo 35 del presente provvedimento (testo del Governo).

Esso prevede l'aumento dei contributi sociali di malattia dei lavoratori autonomi lasciando però generalizzata e indistinta la posizione reddituale degli stessi.

Ora è noto che questi contribuenti hanno redditi diversi a seconda che operino in Italia settentrionale o centrale o meridionale.

Anche se i redditi dichiarati sono scarsamente rispondenti ai redditi reali, non c'è dubbio che per ragioni facilmente comprensibili i redditi variano a seconda delle regioni in cui possono essere maturati.

Una diversificazione più attenta e più realistica sarebbe socialmente equa e urgente.

Per quanto riguarda infine la prevista riduzione del 10 per cento dei finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e province e cioè di 1.650 miliardi la critica è comprensibile. Ma essa non si ferma soltanto a questo: lamenta il fatto che a carico dei bilanci dei comuni ci dovrebbe essere l'onere di ammortamento dei nuovi mutui in ragione del 66 per cento per il 1984 e del 100 per cento per il 1985.

Al riguardo è da ricordare che l'anno in cui fu inventato questo meccanismo di finanziamento in favore dei comuni a mezzo di crediti della Cassa depositi e prestiti, fu previsto che i comuni avrebbero dovuto far fronte ai relativi ammortamenti. Immediatamente dopo lo Stato decise di rilevare a suo carico gli oneri di ammortamento e della maggiore quota d'interessi.

Non è illusorio immaginare che avverrà la stessa cosa negli anni seguenti.

Osservazioni sulla spesa

Uno degli aspetti più significativi e, ad un tempo, curiosi che ci è stato dato di cogliere nella discussione sulla natura e la dimensione della spesa pubblica è il seguente: le risorse finanziarie trasferite al potere gestionale degli organi periferici o decentrati sono sempre insufficienti e vanno aumentate; le risorse pur tanto modeste lasciate alla competenza degli organi centrali sono sempre eccessive fino a quando almeno non siano anch'esse trasferite alle competenze periferiche.

Come mai, per esempio, è stata dilatata in misura tanto rilevante ed in pochi anni la spesa sanitaria? E come mai si è tanto ampliata nonostante che il servizio reso ai cittadini utenti sia andato sempre più deteriorandosi?

Nessuno può dire che la colpa sia dei governi centrali, rei di non incrementare gli sprechi cui ritengono di avere diritto gli organi periferici.

Al riguardo sarebbe proprio interessante sapere:

1) qual è la spesa disaggregata per i medici generici ed ospedalieri;

2) qual è la spesa per gli altri dipendenti paramedici, amministrativi e addetti distribuita per regione;

3) qual è stata la dinamica delle assunzioni dal 1980 ad oggi per regioni e per categorie di dipendenti;

4) qual è il numero degli attuali dipendenti delle Unità sanitarie locali divisi tra medici, paramedici e addetti.

Mi permetto di chiedere questi dati perchè non basta criticare e giudicare la spesa crescente dell'assistenza sanitaria filosofeggiando su grandi problemi sociali o analizzando polemicamente le grandezze finanziarie con vocazione ragionieristica senza farsi carico delle cause strutturali fisiologiche o patologiche, dei meccanismi perversi che danno luogo a fatti certamente preoccupanti.

A questo punto due considerazioni mi sembra legittimo sottoporre alla valutazione dei colleghi del Senato:

1) le spese improduttive per servizi debbono riconoscere a se stesse un limite e una misura: la dimensione del reddito reale che si produce in un Paese;

2) la richiesta dell'espansione ulteriore degli stanziamenti per singoli settori di spesa può corrispondere certamente ai bisogni crescenti e raffinati della società. Ma oggi la nostra situazione economica è purtroppo tale da obbligare e distribuire sacrifici e rinunce tentando il massimo di obiettività e di giustizia perequativa. Il dramma sta nel fatto che oggi i governi sono costretti a prendere e non a distribuire, a chiedere sacrifici e non ad elargire maggiore assistenza.

Il compito nostro quindi è molto più amaro di quello di alcuni anni fa.

La seconda considerazione sta nel fatto che non è concepibile ammettere che se

talune spese sono regolate da taluni enti periferici diventano sacre; se invece sono regolate dal potere decisionale centrale diventano inquinanti ed ingiuste.

6 — *Conclusione*

Quest'anno, più che negli anni passati, la manovra della finanza del settore pubblico allargato, basata principalmente sui provvedimenti di bilancio e della legge finanziaria, è stata seguita con particolare attenzione e riscaldata da frequenti sussulti polemici.

La verità è che quando il pubblico potere è costretto a prelevare e non a distribuire, allora numerosi messia del miracolismo intellettuale o sociale si arruolano frettolosamente per difendere tutti e quindi per difendere in realtà nessuno.

Non starò dietro a tutti i fermenti che abbiamo potuto registrare in queste settimane.

Mi sembra più realistico e perciò doveroso partire da una constatazione: il potere di effettivo governo del Paese non è oggi soltanto nelle mani dei ministri o delle forze politiche. Il vero potere è quello gestito dalle forze sociali in armonia con il Parlamento ed i ministri secondo i più saggi auspici.

Già Vanoni così scriveva nei *Lineamenti del programma di sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia* nel gennaio 1956: « La collaborazione degli organismi sindacali e la loro cosciente accettazione dell'obiettivo di maggiore occupazione si palesa indispensabile. Sarà il loro senso di responsabilità, la loro capacità di concorrere alla soluzione dei fondamentali problemi economici del Paese, che renderà possibile mettere in primo luogo a disposizione di nuovi occupati in nuove attività produttive gli incrementi delle disponibilità per il consumo derivanti dallo sviluppo del reddito nazionale ».

Ebbene la Federazione CGIL-CISL-UIL si è incontrata di recente con il Governo per valutare l'efficacia delle cure proposte con le leggi di bilancio e finanziaria.

La Federazione ha affermato fra l'altro nel testo del documento presentato al Governo: « È necessario che una politica di risanamento avvenga contestualmente dal lato delle spese e delle entrate. La politica dei due tempi è in questa materia più che mai inaccettabile ». Questa affermazione è seria e giusta.

E allora il primo problema da risolvere è quello della ricerca di sufficienti risorse finanziarie da destinare all'espansione delle strutture produttive, dato che l'inflazione nasce da un rapporto sperequato fra volumi monetari a disposizione dei consumi e volume di beni reali inferiore alla rappresentazione che di esso dovrebbe dare la moneta.

Occorre allora individuare le aree sociali alle quali poter sottrarre risorse finanziarie sufficienti da trasformare in beni di investimento capaci di risolvere il problema della disoccupazione e quello, ad un tempo, dell'inflazione. Dove si possono trovare queste risorse finanziarie?

Non si tratta evidentemente di qualche migliaio di miliardi di lire più o meno enfatizzanti, ma di un volume notevolmente maggiore e costante per almeno i prossimi 3-4 anni.

È certo che il sistema industriale italiano non è nelle condizioni di garantire questo, essendo note le difficoltà in cui vive, l'incapacità di autofinanziamento, la patologia del suo indebitamento.

Anche se superfluo ai fini della necessaria conoscenza della situazione del sistema produttivo italiano, ritengo ugualmente utile la rappresentazione di dati comparati in materia fra i maggiori paesi d'Europa.

Ebbene il reddito prodotto dall'industria di questi paesi è il seguente in miliardi di lire:

	1980	1981	1982
Francia . .	163.780	183.136	202.410
Germania .	301.785	328.822	375.820
Inghilterra .	160.680	197.224	221.135
Italia . . .	144.836	165.292	191.045

È evidente intanto che le risorse prodotte dal sistema industriale e tradotte in valori monetari sono comparativamente inferiori a quelle degli altri paesi e percentualmente più limitate rispetto agli abitanti.

È altresì evidente che un eventuale prelievo fiscale percentualmente maggiore di quello attuale e proporzionato a quello degli altri paesi non avrebbe neanche senso: un conto è infatti prelevare il 30 per cento da un reddito di 250.000 miliardi, altro conto è prelevarlo da un reddito di 190.000 miliardi.

Non bastano però questi dati per costruirvi un giudizio e farne derivare delle decisioni operative. Bisogna considerare che la produzione in Italia di 191.045 miliardi di lire di beni reali incorpora generalmente più perdite che profitti proporzionati: essa quindi non arricchisce il Paese ma lo impoverisce ed alimenta l'inflazione.

Se vogliamo fare riferimento al valore della produzione agricola, registriamo che esso è stato valutato nel 1982 in 27.328 miliardi di lire.

Non si tratta in sostanza di una massa talmente ingente da poter contribuire efficacemente ad alimentare una seria politica di finanziamenti per l'espansione reale della nostra economia.

Se poi si tiene conto che nel Centro-Sud il reddito agricolo *pro-capite* è notevolmente inferiore a quello realizzato nel Centro-Nord, si comprende facilmente che un maggiore prelievo di risorse fiscali a carico delle categorie agricole non è realistico e certo non è neppure equo.

Rimane allora il fatto che industria ed agricoltura non sono oggi nelle condizioni di garantire maggiori disponibilità finanziarie alla Pubblica amministrazione.

A questo punto credo che sia ragionevole ricercare nelle restanti aree sociali le risorse che l'industria e l'agricoltura non sono nelle condizioni di assicurare almeno nella misura necessaria.

Ebbene il reddito nominale di queste altre aree sociali ammonta a 300.812 miliardi di lire. Sono rappresentanti di questa parte del PIL i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, i pensionati, i commercianti, i liberi professionisti.

Credo che un prelievo fiscale maggiore di quello attuale non sia pensabile per quanto riguarda i pubblici dipendenti ed i pensionati.

E allora si dovrebbe ricorrere ai redditi dei commercianti che hanno fama, per certi aspetti fondata, di essere, unitamente ai liberi professionisti, i maggiori evasori fiscali.

Non si tiene conto però che nel giro di 4 anni il settore commerciale ha assorbito circa 900.000 nuovi addetti. Ma nello stesso tempo i consumi non sono proporzionatamente aumentati.

E allora questa numerosa categoria ha incorporato i relativi costi crescenti per una parte nei prezzi dei prodotti il cui consumo è stato calante, per l'altra parte nell'evasione fiscale.

Ebbene, se le cose stanno così, certo è possibile che con i registratori di cassa e con un maggiore rigore negli accertamenti dei redditi si abbiano più consistenti volumi di entrate tributarie.

Ma poichè questo maggiore eventuale prelievo tributario non sarebbe fatto su profili reali netti, ma sui costi di gestione dei negozi e della vita delle singole famiglie, le conseguenze sarebbero un maggiore aumento dei prezzi e perciò dell'inflazione.

Ciò che si guadagnerebbe con una mano si perderebbe con l'altra.

Bisogna convincersi che quando aumentano i redditi monetari senza che proporzionalmente aumentino i redditi reali, qualsiasi operazione fiscale o monetaria non è mai risolutiva.

Questo non significa che io vada a teorizzare l'indifferenza o il pilatismo di fronte alle evasioni fiscali; dico soltanto che oggi il crescente gravame fiscale e tariffario non è deflazionistico ma inflazionistico dato il patologico rapporto fra costi e profitti reali, non nominali.

La verità è che se parliamo di fisco o di tassazione di BOT o di patrimoniale non è che sinceramente riteniamo di poterne finalizzare l'impiego in investimenti produttori di maggiori beni reali.

Pensiamo piuttosto a diminuire il *deficit* pubblico determinato da circa 200.000 miliardi di spesa corrente. In sostanza pensiamo di manovrare la moneta perchè non rimanga moneta lungo i molteplici passaggi dal cittadino allo Stato per ritornare al cittadino senza una preliminare trasformazione in strutture produttive.

Se riteniamo efficace una manovra tendente ad operare sulle masse monetarie al fine di modificarne la circolazione e la quantità senza modificarne la qualità e cioè l'impegno produttivo, non avremo risolto nulla.

La storia degli ultimi dieci anni ne fa fede.

Sono aumentate le percentuali dei prelievi fiscali tariffari e contributivi, sono stati modificati continuamente i meccanismi monetari concernenti saggi di sconto, riserve obbligatorie, saggi d'interesse, fluttuazioni della lira, vincoli di depositi interbancari, restrizioni creditizie; sono stati tentati blocchi e discipline dei prezzi, condoni fiscali, scatti *una tantum* di percentuali di tasse ed istituzioni di nuove tasse.

Non è accaduto nulla però di risolutivo: dal 1973 ad oggi la nostra economia è stata in un continuo sterile sussulto di *stop and go*.

Non basta allora la manovra monetaristica affidata alla politica del credito o a quella fiscale e tariffaria che tira da una parte per distribuire improduttivisticamente dall'altra parte; non basta la politica del contenimento di una certa spesa pubblica per alimentarne un'altra similare, magari verniciandola ed incipriandola perchè non sia subito evidente la sostanza dell'operazione.

Non basta esaltare la lotta all'evasione fiscale, spremere ulteriormente i lavoratori autonomi immaginati tutti come miliardari succhiatori o parassiti della società e dello Stato, nonostante sia noto che nel corso degli ultimi due anni il loro carico fiscale e contributivo sia aumentato del 67 per cento; non basta tutto questo se poi il ricavato di una manovra di maggiori prelievi tributari deve servire a finanziare in misura crescente la fiscalizzazione degli oneri sociali, il contratto degli addetti ai trasporti urbani o alle Unità sanitarie locali, le perdite fisiologiche delle partecipazioni statali, la cassa integrazione, gli spettacoli per i mille *festivals* stagionali, eccetera.

Credo che non possano esserci dubbi sull'individuazione della causa più vera e rilevante della malattia del nostro sistema economico di cui la finanza pubblica non è soltanto causa, ma anche effetto.

La causa sta nell'incapacità del capitale d'investimento a garantirsi la fisiologica accumulazione, la condizione fondamentale dell'autofinanziamento.

Fino ad ieri la controparte del sindacato era l'industriale; oggi l'uno e l'altro sono costretti a costituire un unico fronte che eleva a propria controparte lo Stato.

In una concezione ideologizzata della conflittualità tutto questo è comprensibile; ma in una concezione socio-economica dei rimedi necessari per uscire dalla crisi tutto questo è incomprensibile.

Il Governo ha detto chiaramente che nessuna politica della riduzione della spesa pubblica corrente, nessuna politica del credito e della moneta, nessuna politica dell'aumento del gettito fiscale sono sufficienti se contestualmente non si attui una seria politica dei redditi.

Occorre cioè che, a fronte di 56 milioni di abitanti, il prodotto agricolo-industriale non sia di appena 218.000 miliardi a fronte di 396.000 miliardi di lire o di 233.000 miliardi rispettivamente della Germania e della Francia; occorre che aumenti in termini reali. E perchè questo accada è necessario che la trasformazione del capitale monetario in investimento produttivo sia conveniente e non graduale sterilizzatrice del valore del capitale; è necessaria cioè quella politica dei redditi che soltanto l'armonia fra fattore capitale e fattore lavoro possono garantire.

Nella situazione presente non è pertanto serio credere e fare credere che il superamento della crisi dipenda soltanto dalla manovra finanziaria del settore pubblico allargato.

CAROLLO, *relatore*

PARERI

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore COVATTA)

20 ottobre 1983

La Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di legge, sulla sua logica unificante e sugli obiettivi, strumentali alla soluzione dell'emergenza economica.

La Commissione, peraltro, osserva che la legge finanziaria dovrebbe avere un contenuto strettamente aderente alla funzione ad essa assegnata dalla riforma del 1978 (v. in particolare l'articolo 11 della legge n. 468 del 1978). A questo proposito si deve rilevare che nel disegno di legge n. 195 vi sono disposizioni (ad esempio in materia fiscale ed in materia sanitaria) le quali non sembrano pienamente aderenti al contenuto che dovrebbe esser proprio della legge finanziaria. E, tuttavia, anche fra tali disposizioni ve ne sono di quelle che si pongono in rapporto di strumentalità rispetto agli obiettivi della legge: sicchè va lasciata alla responsabilità della Commissione di merito la valutazione di ragionevoli stralci, da contenere nei limiti in cui essi non compromettano la logica di fondo ed i risultati finali della manovra di bilancio.

Fatte queste sue premesse, la Commissione esprime le seguenti, più particolari valutazioni.

1) La Commissione segnala la necessità di un organico assetto legislativo dei rapporti di ordine finanziario tra Stato, Regioni ed Enti locali minori, fattosi più urgente, a seguito della scadenza nel 1980 della legge n. 356 del 1976. Da allora il Parlamento ha provveduto di anno in anno, in assenza di un quadro certo e programmato, rendendo man mano più difficoltoso il rispetto di quella esigenza di « coordinamento » tra la finanza dello Stato, quella regionale e quella delle province e dei comuni, su cui s'incentra il precetto dell'articolo 119 della Costituzione.

2) La Commissione rileva che nel contenuto dell'articolo 18, secondo comma, incide la recente sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1983, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 9, quarto comma, della legge n. 130 del 1983. A tal proposito ritiene la Commissione che la competenza regionale a provvedere alle deroghe vada affermata non solo per il personale del servizio sanitario, ma, più in generale, per tutto il personale dipendente da enti pubblici regionali. La Commissione, peraltro, aggiunge che lo Stato è legittimato a delimitare con opportuni criteri e principi direttivi la potestà regionale (ad impedire i danni che deriverebbero da un illimitato potere): e a tal fine risulterebbe idoneo l'esercizio della potestà statale di indirizzo e coordinamento.

3) La Commissione ritiene che al blocco delle assunzioni non possano soggiacere le Regioni (e Province) a statuto speciale: non è infatti idonea la legge statale finanziaria a porre vincoli a potestà regionali esclusive. Pertanto l'articolo 18 del disegno di legge deve adeguarsi a tali esigenze di ordine costituzionale.

4) La Commissione ritiene che vada soppresso l'articolo 14 del disegno di legge per contrasto con l'articolo 50 dello statuto della Regione Valle d'Aosta (pienamente rispettato in occasione del procedimento di formazione della legge 26 novembre 1981, numero 690, alla quale l'articolo 14 apporta rilevante deroga).

5) La Commissione propone anche di modificare il testo dell'articolo 28, primo comma, del disegno di legge, onde far salva la posizione di coloro che abbiano dichiarato pubblicamente di dissociarsi dalle deliberazioni di spesa il cui aggravio sul bilancio della unità sanitaria locale abbia determinato il formarsi di un *deficit* non ripianabile con le risorse di cui essa dispone.

La Commissione ritiene, in coerenza con ciò, che la legge debba individuare l'autorità competente a statuire l'ineleggibilità (con provvedimento contro il quale, ovviamente, l'interessato possa esperire i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento).

6) La Commissione esprime infine riserve di ordine costituzionale circa l'articolo 34, secondo comma, per il divieto di erogare le prestazioni in esso contemplate in regime di convenzione, specialmente in riferimento all'articolo 32 della Costituzione: occorre, infatti, che sia salvaguardata la possibilità di convenzioni quando non sia obiettivamente possibile esperire rilevanti analisi diagnostiche (soprattutto per sospetto di gravi malattie) in forma diretta.

Nel corso del dibattito è stato inoltre rilevato che nella « Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente », contenute nell'allegato *B* del disegno di legge, in capo al « Ministero dell'interno » figurano imputati per l'anno 1984, ai fini della « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile », 30 miliardi; tale somma dovrebbe invece essere imputata alla « Presidenza del Consiglio dei ministri » in vista dell'istituzione in seno ad essa dell'apposito dipartimento.

I senatori del Gruppo comunista hanno sintetizzato in un apposito documento la loro motivata posizione di dissenso rispetto al parere sopra espresso. Tale documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore Coco)

19 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole per quanto di competenza.

Peraltro si segnala che, pur essendo stata respinta una proposta dei senatori comunisti tendente a portare a 1.200 miliardi il limite massimo entro cui è consentito il ricorso, da parte dei Comuni, alla Cassa depositi e prestiti ai fini dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria minore, in seno alla Commissione è emerso l'orientamento a invitare il Governo a studiare l'adozione di adeguate soluzioni in materia.

La Commissione ha altresì sottolineato, in ordine allo stanziamento di 450 miliardi per l'edilizia penitenziaria per il 1984, previsto nel disegno di legge, l'esigenza che si addivenga ad una riforma delle procedure in materia al fine di ovviare ai gravi ritardi che impediscono da tempo una sollecita attuazione dei programmi all'uopo predisposti.

PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(Estensore BERNASSOLA)

25 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza osservando che, sia in relazione alla politica che il nostro Paese intende svolgere nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, sia in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo, si rendono indispensabili talune modifiche dell'articolo 18, relativo al blocco delle assunzioni. A tal fine la Commissione propone all'unanimità il seguente emendamento del quale raccomanda l'accoglimento:

« *Nel primo comma aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: "Sono inoltre escluse dal divieto le assunzioni necessarie alla sostituzione di personale collocato in aspettativa per la cooperazione e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad assumere personale a contratto presso gli uffici all'estero per le esigenze relative alla preparazione delle elezioni al Parlamento europeo" ».

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore SAPORITO)

21 ottobre 1983

La Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge e sottopone alla Commissione di merito l'opportunità di introdurre, all'articolo 18 il seguente emendamento (proposto dal Governo e fatto proprio della Commissione medesima), tendente a sostituire la prima proposizione del primo comma con la seguente:

« Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni e agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione, per quanto riguarda il personale civile, dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, ovvero, per quanto riguarda le forze armate e i corpi armati dello Stato, dei provvedimenti di reclutamento e di transito nel servizio permanente o continuativo successivi alla predetta data, fermi in ogni caso gli organici o i contingenti di legge ».

PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore RUBBI)

25 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, esprime a maggioranza parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1. — Il contenuto normativo della legge finanziaria costituirà il nucleo fondamentale della manovra di bilancio effettuata dal Governo per il 1984.

Con l'attuazione di tale politica di bilancio nonchè della prevista politica dei redditi e di una coerente politica monetaria, si persegue una modifica dell'andamento tendenziale del sistema economico del Paese nel 1984, al fine di acquisire una maggiore occupazione, un minor tasso di inflazione, maggiori esportazioni e maggiori investimenti.

Con la legge finanziaria, il bilancio e gli altri provvedimenti legislativi che fanno parte della manovra, sul piano della finanza pubblica il Governo nel prossimo esercizio mira a contenere il disavanzo di cassa del settore statale in una dimensione dell'ordine dei 90 mila miliardi, con una riduzione dell'incidenza del fabbisogno complessivo sul prodotto interno lordo anche rispetto al 1983.

È peraltro possibile che alcune rilevanti poste della manovra e riguardanti aumenti di entrata o riduzioni di spesa, rispetto alla entrata ed alla spesa che si sarebbero conseguite a legislazione invariata, non si realizzino nelle dimensioni previste: conseguentemente, Governo e Parlamento sono chiamati ad effettuare nell'esercizio periodiche verifiche, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti integrativi nel caso in cui la realtà — così come si verrà concretamente configurando nell'evolversi dello scenario nazionale ed internazionale — si discosti dalle previsioni.

2. — Passando all'esame dell'articolato, la Commissione unanime valuta, in accordo col Governo, che gli articoli 6, 7, 8 e 9 del titolo II possano essere stralciati per essere più opportunamente collocati in altro provvedimento legislativo già in discussione in Parlamento.

3. — Nell'ambito delle disposizioni in materia di entrate la Commissione manifesta perplessità sul contenuto dell'articolo 11 ritenendo opportuno che il Governo rimeditì l'intera norma, con particolare riguardo alle sanzioni in essa contenute; è comunque necessario che il Governo chiarisca ulteriormente quale, a suo avviso, sia l'effettiva portata della norma che, se è sicuramente di alto valore morale, potrebbe produrre effetti negativi specie per i cittadini di minor reddito.

4. — All'articolo 13, comma 13, viene modificato il sistema di pubblicità degli atti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata. Non pare che la disciplina civilistica risulti attuata se la norma verrà approvata nell'attuale testo. Una riforma dell'attuale sistema di pubblicità degli atti societari è opportuno che formi oggetto di uno specifico provvedimento legislativo che sia frutto di un attento esame di tutti gli aspetti dei problemi connessi.

5. — In ordine alle disposizioni in materia di finanza regionale e locale costituenti il titolo III la Commissione rileva innanzitutto come, anche per il 1984, la praticabilità delle principali innovazioni introdotte nella finanza locale dalle norme triennali dalla legge n. 131 del 1983 abbia come indispensabile presupposto il recupero di una sia pur circoscritta autonomia impositiva. Non soltanto quindi tale recupero dell'autonomia impositiva si ritiene valido ai fini di un più positivo rapporto tra amministrati ed amministratori, non solo costituisce elemento significativo del programma sul quale il Governo ha richiesto la fiducia al Parlamento, ma ove a tale recupero di autonomia impositiva non si provvedesse nei tempi utili per il 1984 si porrebbe altresì il problema della piena copertura delle esigenze finanziarie degli enti locali, ivi comprese quelle derivanti dal minor gettito dell'INVIM e dal maggior onere inerente l'assunzione a proprio carico di una prima quota parte dell'ammortamento dei mutui.

Occorre poi consentire agli enti locali di operare sui tributi propri in modo da realizzare nel 1984 un incremento del gettito pari almeno al 10 per cento del gettito del 1983.

Per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti degli enti locali da parte della Cassa depositi e prestiti (articolo 16, secondo comma), la Commissione ritiene di far proprie le esigenze manifestate dalle autonomie locali per un ripristino degli importi fissati nella soprindicata legge n. 131 del 1983. E ciò anche al fine di dare adeguato riconoscimento dell'importanza degli investimenti pubblici effettuati in sede locale.

La Commissione ritiene inoltre necessario che il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto locale venga congruamente aumentato per l'anno 1983 e per l'anno 1984, così da scongiurare la formazione dei disavanzi sommersi nei bilanci delle aziende.

Nel segnalare come possa essere opportuno esplicitare con una specifica norma, anche per quanto riguarda i contributi da erogarsi alle comunità montane, che l'ammontare 1984 dei contributi medesimi sarà pari all'ammontare 1983 incrementato del 10 per cento, la Commissione ritiene altresì doveroso segnalare la necessità che l'articolo 13, comma 5, venga integrato con una norma ai sensi della quale sia prevista l'erogazione del contributo sostitutivo anche per le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1981-82 (così come fu deliberato nella legge n. 153 del 1981 per le aziende istituite nel biennio 1979-1980).

6. — Sulle disposizioni in materia di personale (articolo 18) la Commissione giudica positivamente che il blocco delle assunzioni sia stato mitigato rispetto a quanto stabilito per il 1983, anche al fine di contenere al massimo le previste richieste di deroga. Tali norme dovranno comunque essere modificate alla luce del contenuto della recente sentenza della Corte costituzionale in materia, e potranno essere opportunamente integrate esplicitamente escludendo dal divieto le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati.

Si uniscono due ordini del giorno sulla materia della finanza degli enti locali, accolti dalla Commissione, a maggioranza il primo, all'unanimità il secondo, affinchè siano sottoposti alla Commissione di merito, per essere infine presentati in Assemblea:

« Il Senato,

rilevato che nonostante l'impegno assunto in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 55 del 1983 (determinante la finanza degli Enti locali per il 1983) anche per il 1984 non sarà attribuita ai Comuni alcuna area impositiva autonoma;

ritenuta inopportuna la proroga della sovrimposta comunale sui fabbricati istituita per il 1983 con il decreto-legge sopra citato;

impegna il Governo:

a presentare al più presto proposte per l'attribuzione ai Comuni di un'area autonoma e rilevante di imposizione organicamente coordinata con il complesso del sistema tributario ».

« Il Senato impegna il Governo:

a presentare un disegno organico di assetto definitivo della finanza locale tenendo anche conto delle proposte presentate dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, dall'Unione delle province d'Italia, dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali fin dal 1979 ».

Opinioni dissenzienti sono state espresse dai senatori comunisti e della Sinistra indipendente, i quali hanno affermato che i documenti di bilancio sarebbero confusi e non consentirebbero una chiara conoscenza della manovra finanziaria nella sua incidenza sul quadro macroeconomico; che verrebbe prospettato un ridursi dell'inflazione senza però predisporre provvedimenti fiscali idonei a produrlo, quali sarebbero la soppressione delle troppe agevolazioni fiscali ed eventualmente un'imposta commisurata al patrimonio; che non appare giusto che gli esattori delle imposte non siano chiamati a concorrere ai sacrifici necessari nel momento presente; che, conclusivamente, la manovra finanziaria non sarebbe tale da indicare una volontà politica di risanare realmente la finanza pubblica e di ripartire più equamente il carico fiscale e contributivo.

PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore SPITELLA)

19 ottobre 1983

La Commissione reputa, a maggioranza, che il disegno di legge finanziaria tenga adeguatamente conto delle esigenze dei settori della istruzione, della cultura, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport, pur nella cogente limitazione dei mezzi disponibili.

Sottolinea la presenza nelle tabelle B e C di stanziamenti per l'adozione di provvedimenti legislativi sulle materie di sua competenza. Rileva altresì l'assenza di una previsione di stanziamenti per l'adozione di provvedimenti legislativi a favore dell'edilizia scolastica e universitaria e per l'attuazione della legge di tutela dei beni culturali e ambientali.

Non ritiene, infine, di poter accogliere la proposta di emendamento, dei senatori del Gruppo comunista, relativa alla integrazione, nella tabella B, per ulteriori quindici miliardi, dell'accantonamento concernente il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ed all'inserimento di una nuova appostazione di spesa, di venti miliardi, per il finanziamento di un provvedimento concernente i nuovi programmi per la scuola elementare (la copertura finanziaria era proposta mediante la riduzione della voce di spesa, nella medesima tabella B, relativa alla proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia); parimenti non è stata accolta la proposta di integrare la tabella C, inserendo la previsione di rifinanziamento del piano pluriennale per l'edilizia universitaria, per un ammontare complessivo di 300 miliardi, di cui 60 per il primo anno (la copertura era proposta nella riduzione per un corrispondente ammontare dell'accantonamento relativo alla fiscalizzazione dei contributi di malattia).

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore Maurizio PAGANI)

20 ottobre 1983

La Commissione, preso atto che la manovra strategica proposta dal Governo tende al riequilibrio dell'economia nazionale attraverso il contenimento del *deficit* pubblico, da attuare mediante la riduzione delle spese congiuntamente alla riqualificazione degli investimenti;

considerato che il parere sul disegno di legge finanziaria deve tener conto dei preminenti interessi di riequilibrio economico, che possono giustificare anche sacrifici per opere e programmi pur di estrema necessità e che, in tale contesto, i bilanci annuali e pluriennali dei ministeri di competenza della Commissione rappresentano un importante strumento per il raggiungimento delle finalità proposte;

rileva, in ordine alla tabella A allegata al disegno di legge:

che la rimodulazione delle spese previste da leggi pluriennali risulta, nel suo complesso, non pregiudizievole rispetto alle finalità perseguite dalle stesse leggi, tenuto conto che i tempi tecnici di spesa ed altri fattori contingenti e particolari consentono di garantire per il 1984 disponibilità tali da assicurare lo svolgimento dei programmi prestabiliti;

che la diminuzione di spesa per circa 2.000 miliardi, corrispondente al 18 per cento della spesa prevista per il 1984 sulla parte della citata tabella A di competenza di questa Commissione, riguarda per 1.300 miliardi la legge n. 94 del 1982, senza però che ciò comporti minore incisività di intervento nel settore dell'edilizia residenziale e pubblica in considerazione di una ridotta « capacità di spesa » e tenuto conto altresì che l'articolo 37 dello stesso disegno di legge finanziaria consente di effettuare « girofondi » tra i conti correnti di tesoreria intestati alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti e quindi di coprire contingenti squilibri sui vari conti.

La 8ª Commissione richiama poi l'attenzione della Commissione bilancio sui seguenti punti:

gli importi di 250 miliardi per il 1984 e di 135 miliardi per il 1985, previsti per la voce « Manutenzione strade ANAS », sono insufficienti per assicurare un adeguato intervento, comportando di conseguenza, in un prossimo futuro, maggiori spese per rifacimenti ed una minore sicurezza per l'utenza stradale; sarebbe pertanto opportuno assicurare a questo settore più congrui finanziamenti, anche attraverso la devoluzione di aliquote di oneri fiscali sui carburanti;

la previsione di spesa di 3.500 miliardi per l'anno 1984 riguardante il piano integrativo delle Ferrovie dello Stato non tiene conto degli aumenti derivanti dall'inflazione e dalla revisione prezzi per cui occorrerà procedere, sia pure attraverso assestamenti di bilancio, alla integrazione richiesta dal Ministero dei trasporti;

per quanto riguarda il Fondo nazionale trasporti, di cui alla legge n. 151 del 1981,

va valutata l'opportunità di uno stanziamento integrativo;

è da valutare altresì l'opportunità di attivare appositi canali di finanziamento per alimentare il fondo sociale di cui alla legge n. 392 del 1978 (equo canone);

le previsioni di investimento dei diversi ministeri per quanto riguarda l'intero comparto dei trasporti andrebbero ricondotte ad un unico quadro di riferimento, rappresentato da un apposito « piano nazionale » di cui si sollecita l'urgente elaborazione;

per quanto riguarda il Ministero della marina mercantile, anche se non si registrano rilevanti tagli di spesa, occorrerà prevedere, nei prossimi bilanci, adeguati ed organici strumenti di rilancio del settore, colpito da una grave crisi di portata generale.

Per quanto riguarda la tabella B, allegata al disegno di legge, la Commissione, in ordine alle voci del fondo speciale di parte corrente, osserva che la spesa di tre miliardi per la riorganizzazione strutturale dell'Amministrazione dei lavori pubblici e quella di 25 miliardi per i servizi marittimi di interesse nazionale, iscritta nel bilancio della Marina mercantile, pur non essendo adeguate alle esigenze, testimoniano della significativa volontà di rilancio di questi settori.

In merito infine alla tabella C, recante le voci del fondo speciale di conto capitale, la 8ª Commissione richiama l'attenzione della Commissione bilancio sulla opportunità di assicurare l'immediata fruibilità delle voci, iscritte nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, relativamente all'edilizia demaniale (200 miliardi), alle opere idrauliche (200 miliardi), agli alloggi di servizio per le forze di polizia, e per i militari (50 miliardi), nonchè della voce, di competenza di amministrazioni diverse, riguardante interventi per la salvaguardia di Venezia (200 miliardi).

Sulla base delle precedenti considerazioni la 8ª Commissione, a maggioranza, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge finanziaria 1984, per quanto di sua competenza.

La Commissione ha inoltre accolto due ordini del giorno: sul primo, proposto dal senatore Masciadri, e riguardante il finanziamento del piano integrativo delle Ferrovie dello Stato, il competente Ministro ha dichiarato di rimettersi alla Commissione stessa; sul secondo, proposto dai senatori Giustinelli, Lotti, Pingitore, Cimino, Pagani Maurizio, Degola, Bastianini, il ministro Nicolazzi si è detto disposto all'accoglimento.

I due documenti vengono trasmessi alla Commissione di merito per l'accoglimento e la successiva presentazione in Assemblea.

« Il Senato,

impegna il Governo ad iscrivere nel disegno di legge finanziaria per il 1984 la somma di lire 1.000 miliardi per il finanziamento del piano integrativo delle Ferrovie dello Stato, al fine di evitare la interruzione dei lavori e la conseguente chiusura dei cantieri nonchè per consentire che, in attuazione della legge n. 17 del 1981, possano essere completate le opere previste ».

« Il Senato,

considerato che il disegno di legge finanziaria per il 1984 prevede lo slittamento dello stanziamento di 85 miliardi concernente la legge n. 64 del 1981 sugli ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del 1968;

valutata la gravità della situazione, con il pericolo di bloccare l'opera di ricostruzione,

impegna il Governo:

a ripristinare per intero la previsione di lire 135 miliardi a favore del Belice per il 1984 ».

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Estensore Nicola FERRARA)

20 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, condivide l'impegno del Governo di porre un freno alla spesa pubblica, razionalizzando gli interventi, ai fini di proseguire nel graduale rientro dell'inflazione e costituire fondati presupposti per sostenere l'occupazione, attraverso la contestuale politica dei redditi e degli investimenti produttivi.

Esprime l'assoluta necessità che sia data maggiore rilevanza al ruolo dell'agricoltura nell'ambito della politica economica complessiva, prevedendo in questa sede che vengano messi a disposizione i fondi aggiuntivi necessari, individuando gli spazi per manovre redistributive indirizzate al sostegno del settore primario.

A tal fine, rilevata la grave situazione esistente nei settori sottoindicati, richiede maggiori disponibilità finanziarie per:

1) investimenti intesi a ottimizzare le iniziative irrigue avviate e non completate;

2) credito agrario;

3) fondo di solidarietà nazionale;

4) fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;

5) fondo per la formazione della proprietà contadina;

6) copertura quota di spettanza nazionale per realizzare i progetti di investimento strutturale agricoli finanziati dalla Comunità nelle aree meridionali.

Richiede inoltre i seguenti emendamenti:

a) *Nella tabella A, parte* « A-Ministeri », *voce*: « Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli », *alinea*: « Agricoltura: capp. 7263 e 7264 », *negli importi da iscrivere in bilancio per il* 1984 *e il* 1985, *sostituire, rispettivamente, alle cifre*: « 4 mila » *e* « 1.500 », *le seguenti*: « 2.000 » *e* « 3.500 »; *conseguentemente, nella tabella B, parte relativa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aggiungere la seguente voce*:

« Aumento del contributo annuo all'Istituto nazionale della nutrizione - 2.000 ».

b) *Nella tabella C, parte relativa alle* « Amministrazioni diverse », *voce*: « Fondo investimenti e occupazione », *alla nota* 1, *a piè pagina, sostituire la seguente*:

« (1) di cui lire 6.000 miliardi per apporto ai fondi dotazione delle Partecipazioni statali e lire 1.000 miliardi per interventi nel settore dell'agricoltura ».

Nel quadro di quanto proposto e richiesto, la Commissione esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 10ª COMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore FONTANA)

19 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'impostazione complessiva della manovra finanziaria proposta dal Governo, e di cui il disegno di legge rappresenta una espressione coerente, appare adeguata rispetto alle esigenze della situazione economica, che esige un risanamento finanziario finalizzato ad aumentare il volume delle risorse da destinare alla ristrutturazione dell'apparato produttivo e quindi esclude una politica meramente deflazionistica e monetaristica che comprometterebbe la possibilità di un rilancio produttivo e di una difesa dei livelli di occupazione;

per quanto riguarda le singole previsioni di spesa, particolarmente opportune appaiono quelle di sostegno alle esportazioni. La Commissione rileva peraltro che sarebbe opportuna una suddivisione dello stanziamento globalmente previsto per il Fondo investimenti ed occupazione, e che all'interno di tale Fondo una quota adeguata dovrebbe essere destinata alle piccole e medie imprese e all'artigianato;

la Commissione sottolinea con rammarico lo slittamento ad esercizi successivi di alcuni stanziamenti previsti da leggi pluriennali di spesa, concernenti provvidenze a favore dell'industria, dell'artigianato e del commercio, e ne chiede il recupero nell'esercizio 1984.

I senatori comunisti e della Sinistra indipendente hanno presentato un proprio documento, che la Commissione non ha accolto, recante un parere negativo sulla manovra politico-economica del Governo, rivendicando una nuova legislazione in tema di promozione industriale e di sostegno alla cooperazione e all'artigianato, nel quadro di princìpi di programmazione e nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore GIUGNI)

20 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, e quindi in riferimento agli articoli 19, 20 e 21, ritiene preliminarmente che le norme ivi contenute si muovano nella prospettiva di una razionalizzazione del sistema previdenziale vigente e della revisione di taluni meccanismi che hanno provocato distorsioni assolutamente ingiustificate anche dal punto di vista etico-sociale;

considerato inoltre che le disposizioni in esame sono pienamente coerenti con le finalità dell'accordo triangolare del 22 gennaio scorso tra il Governo, le organizzazioni imprenditoriali e quelle sindacali;

rilevato altresì che le predette norme possono considerarsi conformi ai criteri della preannunciata riforma organica del sistema previdenziale e pensionistico, in quanto aderenti ai princìpi della omogeneità dei trattamenti previdenziali, della separazione tra assistenza e previdenza sociale e del mantenimento della solidarietà,

esprime parere favorevole al disegno di legge, proponendo tuttavia un emendamento di natura meramente tecnico-formale al primo comma dell'articolo 19, sostitutivo delle parole « non spettano » con le altre « cessano di essere attribuiti ».

La Commissione, infine, ha accolto gli allegati due ordini del giorno, che invita la Commissione di merito a far propri ai fini della successiva presentazione in Assemblea.

« Il Senato,

in relazione al settimo comma dell'articolo 19 del disegno di legge n. 195,

rileva che il trasferimento per legge dell'attivo della Cassa unica assegni familiari alla gestione della Cassa integrazione guadagni comporta una deviazione dei contributi erogati per la prima ad una destinazione diversa, profilandosi anche dubbi di legittimità costituzionale;

ritiene quindi che, onde eliminare tali dubbi ed ai fini di una migliore trasparenza dei dati di gestione, sarebbe utile, in sostituzione di tale norma, operare una riduzione del contributo attualmente corrisposto per gli assegni familiari ed un corrispondente incremento di quello per il fondo lavoratori dipendenti, a condizione che restino invariate le aliquote globali attualmente gravanti rispettivamente sui lavoratori e sui datori di lavoro;

invita conseguentemente il Governo a considerare positivamente quanto sopra e a provvedere in tal senso ».

« Il Senato,

in relazione all'articolo 19 del disegno di legge finanziaria, concernente la modifica dell'istituto degli assegni familiari, nell'affermare la necessità di assicurare un'articolazione degli scaglioni di reddito, previsti in relazione alla composizione dei nuclei familiari, mantenendo inoltre l'adeguamento di detti scaglioni all'andamento del costo della vita;

preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo di valutare l'opportunità di tali indicazioni,

invita il Governo stesso a far conoscere le sue determinazioni prima della conclusione dell'esame del disegno di legge finanziaria da parte del Senato ».

PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore MELOTTO)

20 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 18, nonchè agli articoli da 22 a 35, esprime parere favorevole, con le seguenti proposte emendative:

A) con riferimento al primo comma dell'articolo 18, si raccomanda che, nel relativo atto di indirizzo da emanarsi dal Governo, sia prevista la possibilità di trasformazione dei posti resi vacanti nei ruoli organici per la cessazione dal servizio;

B) la riformulazione del secondo comma dell'articolo 18 onde uniformare le disposizioni in materia al dettato della sentenza n. 307 del 1983 emessa dalla Corte costituzionale;

C) lo stralcio dell'articolo 22;

D) la riformulazione dell'articolo 23 nei termini seguenti:

« 1. Al fine di razionalizzare la erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo, devono prevedere:

a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;

b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della Regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli *standards* medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza. Nella definizione degli *standards* medi assistenziali dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463; nonchè l'obbligo delle Unità sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alla commissione di cui alla precedente lettera *b*) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.

2. In caso di mancata designazione dei componenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione degli accordi collettivi nazionali, di cui al primo comma, la Regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in at-

tività fino alla costituzione della commissione definitiva.

3. I contenuti economici degli accordi in vigore ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati al 30 giugno 1985. »;

E) lo stralcio dell'articolo 24, ad eccezione dell'ultimo comma che, con diversa formulazione, va inserito nell'articolo 33, anch'esso da riformulare come di seguito si precisa;

F) all'articolo 26:

al primo comma, lettera *b*), la soppressione delle parole da: « e di finanziare in misura decrescente » fino alla fine della lettera;

al primo comma, lettera *d*), dopo la parola « ospedaliera », l'inserimento delle parole « distinta in generale, specialistica e di alta specializzazione, nonchè »;

al quarto comma, lettera *e*), la sostituzione delle parole « da definire in seno al Consiglio sanitario nazionale », con le seguenti altre: « promosse dal Ministero della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale »;

al sesto comma, la sostituzione delle parole « lo consigli il carattere multizonale a rilievo regionale » con le seguenti altre: « lo consigli il rilievo regionale », nonchè la soppressione del secondo periodo;

l'inserimento, infine, del seguente comma aggiuntivo:

« 7. Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle Unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato. »;

G) lo stralcio dell'articolo 27;

H) la riformulazione dell'articolo 28, nei termini seguenti:

« 1. A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con i mezzi comunque a disposizione dell'Unità sanitaria locale e non siano previste misure adeguate al fine di riassorbire l'anzidetto disavanzo nell'anno successivo, la Regione provvede ad esercitare i poteri sostitutivi rispetto agli organi di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Nel caso in cui la Regione entro sessanta giorni non eserciti i poteri di cui al comma precedente, provvede il Presidente del Consiglio su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Gli organi ordinari di gestione dell'Unità sanitaria locale che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo devono essere ricostituiti entro sei mesi. »;

I) all'articolo 30, al secondo comma, la sostituzione delle parole « tutti gli atti di amministrazione dell'Unità sanitaria locale ad eccezione di quelli di mera esecuzione devono essere controfirmati » con le seguenti: « le deliberazioni dell'Unità sanitaria locale devono essere firmate »; nonchè, al quinto comma, la soppressione delle parole « e di efficacia della spesa sanitaria. »;

L) la riformulazione dell'articolo 31, nei termini seguenti:

« 1. Le Regioni, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, adottano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, misure di riorganizzazione della rete ospedaliera tendenti prioritariamente a trasformare in servizi ambulatoriali, anche con letti, o in degenze diurne o in degenze per l'esercizio intramurale della libera professione dei medici a tempo pieno, ovvero a sopprimere o ad accorpare tra loro anche in strutture dipartimentali, le divisioni ospedaliere e le sezioni autonome di specialità per le quali si è riscontrato, nel periodo dal 1° ottobre 1982 al 30 settembre 1983, un tasso di utilizzazione medio dei posti letto inferiore al 50 per cento, nonchè a conseguire per tutte le strutture di ricovero il rispetto tendenziale dei

seguenti parametri complessivi di riferimento:

sei posti letto ogni mille abitanti, tenendo conto anche del 50 per cento dei posti letto convenzionati;

tasso di spedalizzazione: 18 ricoveri ogni cento abitanti per anno;

degenza media: undici giorni;

tasso di utilizzazione delle singole divisioni e sezioni autonome: 80 per cento.

2. La presentazione delle delibere programmatiche di cui al comma precedente è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti in conto capitale.

3. Nei casi di soppressione delle strutture di cui al comma precedente, non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.

4. I posti di organico esuberanti a seguito delle trasformazioni o soppressioni di cui al primo comma sono portati in detrazione delle piante organiche delle Unità sanitarie locali, ovvero trasformati nell'ambito dei singoli ruoli per far fronte alle esigenze di realizzazione di progetti-obiettivo.

5. Il personale non utilizzato ai sensi del primo comma è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra Unità sanitaria locale della Regione o Provincia autonoma con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e in mancanza è utilizzato in soprannumero riassorbibile.

6. L'istituzione o l'ampliamento di servizi delle Unità sanitarie locali deve essere autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma.

7. Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale gli Enti locali e le Regioni possono avvalersi in tutto o in parte delle Unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento.

8. Sono a carico del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con le attività socio-assistenziali di cui al comma precedente. Le Unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

9. Sulla pertinenza della spesa alla competenza sanitaria o socio-assistenziale, si esprimono, con le modalità di cui all'articolo 30, secondo comma, il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo e, ove esiste, il coordinatore sociale. »;

M) la riformulazione dell'articolo 33 nei termini seguenti:

« 1. Per il triennio 1984-1986 il Servizio sanitario nazionale eroga le prestazioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.

2. Il Ministro della sanità, con propri decreti, da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'elenco dei trattamenti differenziali, secondo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli invalidi di guerra, invalidi del lavoro e per cause di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili;

b) il prontuario unico nazionale delle prestazioni diagnostico-strumentali e di laboratorio da effettuarsi nelle strutture pubbliche;

c) le misure in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale e previste dal decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98;

d) i limiti e le modalità, ai sensi del decreto-legge di cui al punto *c*), per l'erogazione delle prestazioni ortopediche e protesiche, nonchè le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici. »;

N) la riformulazione dell'articolo 34 nei termini seguenti:

« 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, procede con proprio decreto alla revisione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, ispirandosi al principio del contenimento della spesa, avendo riguardo ai farmaci necessari per la terapia di forme morbose di particolare pericolosità ed avendo altresì riguardo al contenimento della spesa farmaceutica per l'anno 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.

2. Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo, ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite, su prescrizione dello specialista del Servizio sanitario nazionale, presso le strutture pubbliche o, in via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso strutture private con esse convenzionate.

3. Le commissioni regionali di controllo di cui all'articolo 23 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.

4. Per gli esami ad alto costo si procede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad un'accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti.

5. Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze, non di tipo diagnostico-curative, bensì legate al rilascio di documenti amministrativi o all'esercizio di attività volontarie sportive professionistiche ».

* * *

In ordine al presente parere hanno espresso dissenso i senatori dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente, le cui principali obiezioni al provvedimento in titolo sono qui di seguito riportate.

Si sostiene che il titolo VII del disegno di legge n. 195, riguardante disposizioni in materia sanitaria, nonostante i miglioramenti introdotti attraverso il confronto che si è sviluppato nella Commissione, resta, nel suo complesso, una proposta inaccettabile di politica sanitaria.

Le norme in questione, poi, si obietta, attengono da una parte al Piano sanitario nazionale e dall'altra a modificazioni all'ordinamento funzionale ed amministrativo delle Unità sanitarie locali. La collocazione di tali norme nel provvedimento finanziario è ritenuta anomala, grave politicamente e contraria alle regole della correttezza istituzionale, in quanto tra l'altro espropria le Commissioni sanità della Camera e del Senato delle proprie competenze in materia di programmazione sanitaria.

Si propone pertanto lo scorporo di queste disposizioni dal disegno di legge n. 195 e si rivendica l'esigenza di assegnare al Piano sanitario nazionale una corsia preferenziale.

Lo stralcio invece solo di alcuni articoli del titolo VII, si sostiene costituisca la manifestazione di una contraddizione non risolta all'interno della maggioranza, stretta tra il riconoscimento di giuste proposizioni dell'opposizione e la pressione del Governo, chiuso nella sostanziale difesa della sua strategia.

Non è ritenuta fondata la tesi sostenuta dal Governo, secondo cui il mantenimento nel disegno di legge finanziaria dei soli articoli di significato finanziario non sarebbe sufficiente a dare le garanzie necessarie alla efficacia delle misure intese al risanamento della gestione delle Unità sanitarie locali.

I senatori dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente ritengono, invece, che solo in un contesto di certezza e di garanzia istituzionale e finanziaria per le Unità

sanitarie locali, possono essere giustificate anche le misure sanzionatorie in quanto perderebbero il significato di penalizzazione generalizzata, rivolta a colpire il ruolo e le funzioni delle Unità sanitarie locali ed avrebbero il valore di circoscrivere le emergenti e specifiche responsabilità di disordine amministrativo di alcune Unità sanitarie locali. Essi sostengono in proposito che, se il Governo assicurasse alle Regioni ed alle Unità sanitarie locali un fondo sanitario adeguatamente stimato, l'erogazione puntuale e corrente di tutte le quote trimestrali, la coincidenza della cassa con la competenza, una ripartizione oculata con criteri che tengano conto di tutti gli elementi, l'ipotesi di un bilancio consuntivo in disavanzo non potrebbe che far risaltare in primo luogo la responsabilità politico-amministrativa delle Unità sanitarie locali le quali dovrebbero rispondere del loro operato, secondo procedure e metodologie da definire meglio in sede di approfondimento istituzionale.

I suddetti senatori formulano, quindi, riserve circa la quantificazione del Fondo sanitario nazionale per il 1984, in 34.000 miliardi, in quanto si ha ragione di ritenerlo ancora una volta sottostimato e sollecitano, d'altra parte, il Governo ad esprimere con chiarezza il proprio orientamento circa il risanamento del debito pregresso.

Si sostiene anche l'esigenza di uno stanziamento per le spese di investimento ed una politica più chiara delle entrate, attraverso la elevazione della contribuzione delle categorie autonome e una lotta rigorosa alle evasioni.

Infine i senatori dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente ritengono la politica dei farmaci inquinata dai comportamenti indulgenti del Governo nei confronti delle industrie, che hanno impedito una gestione razionale del prontuario terapeutico ed una corretta disciplina delle confezioni e dei prezzi.

Propongono, quindi, la predisposizione di un elenco dei farmaci realmente necessari alla cura da erogarsi ad intero carico del Fondo sanitario nazionale, senza ricorso a *tickets*, ritenuti iniqui e vessatori, e di un ulteriore elenco dei farmaci a mercato libero, a carico dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 92.865 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 143.814 miliardi per l'anno finanziario 1984.

2. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.000 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 11.000 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 92.940 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 143.889 miliardi per l'anno finanziario 1984.

2. *Identico.*

3. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.026, 5 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 10.920 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

2. Per l'anno 1984 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Art. 3.

1. Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

2. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984, in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 4.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

l'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.

Art. 5.

1. L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.

2. Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.

Art. 6.

1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

2. Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito imponibile dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

1. L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.

2. Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

la differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura più elevata, l'imposta dovuta dalla società per l'esercizio nel quale l'accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari al 36 per cento della differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati *a*) quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società e *b*) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale il relativo accertamento è divenuto definitivo è ridotta di un importo pari al 36 per cento dell'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

ta in vigore della presente legge o formate con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla società per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

5. Nella relazione degli amministratori delle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle società stesse devono essere distintamente indicati: 1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 2) l'ammontare delle riserve o altri fondi tassabili in caso di distribuzione; 3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma; 4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera *a*) del terzo comma; 5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera *b*) del terzo comma.

6. La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'eventuale eccedenza mediante prelievo dalle riserve o altri fondi di cui al terzo comma, diversi da quelli indicati alle lettere *a*) e *b*). Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale è stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi è stata omessa l'indicazione di cui al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.

Art. 7.

Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, eccede di almeno il venticinque per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo d'imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera in misura non inferiore a quella del maggior reddito dichiarato l'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le plusvalenze derivanti dal realizzo di quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata, o dal realizzo di azioni di società per azioni e in accomandita per azioni, concorrono a formare il reddito imponibile nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

la misura della metà, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) che la società nella quale ha luogo la partecipazione abbia sede in Italia e svolga, con prevalenza in Italia, attività di produzione di beni o di servizi, o di progettazioni, o di ricerca;

b) che le quote e le azioni siano state acquisite in sede di costituzione o di aumento di capitale, e in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trentacinque per cento del complesso delle quote di partecipazione o delle azioni emesse dalla società;

c) che alla data della sottoscrizione le azioni non fossero quotate in borsa;

d) che il realizzo delle quote o delle azioni avvenga non prima di tre anni e non oltre otto anni dalla data dell'acquisto;

e) che la società nella quale la partecipazione viene acquisita abbia avuto, nell'esercizio in cui avviene l'acquisizione e nell'eventuale esercizio anteriore, ricavi da cessioni di beni e di servizi per ammontare complessivo non superiore ai venti miliardi di lire per ciascun esercizio;

f) che alla data dell'acquisto e nei tre anni successivi la società le cui quote o azioni sono state sottoscritte non sia controllata da società o ente aventi per oggetto o per attività esclusivi o principali, l'esercizio del credito, l'attività di possesso, di acquisto e di vendita di azioni, di obbligazioni e di altri titoli o altre attività finanziarie, nè sia controllata da società o ente che abbia ricavi da cessioni di beni e di servizi per ammontare complessivo superiore ai venti miliardi di lire per ciascun esercizio.

Art. 9.

1. La disposizione del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernente l'imputazione dei redditi delle im-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

prese familiari, si applica per i redditi che risultano dalla dichiarazione annuale presentata dall'imprenditore e a condizione che la dichiarazione stessa rechi l'attestazione che le quote di partecipazione dei collaboratori familiari agli utili siano proporzionate alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo.

2. Chiunque per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2) e 3) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilasci o utilizzi attestazioni di cui al penultimo comma dello stesso articolo non rispondenti al vero è soggetto alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

3. Le stesse pene si applicano nei casi di falsità dell'attestazione prevista nel precedente secondo comma.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati:

a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600.

Art. 11.

1. Chiunque intende fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni di qualsiasi natura o di assegni e indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Il godimento dei benefici di cui al comma precedente è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a dieci volte l'importo delle somme indebitamente percepite o non pagate.

3. Al pagamento della pena pecuniaria, nella stessa misura, sono tenuti coloro che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

concedono i benefici senza che l'interessato abbia presentato la dichiarazione di cui al comma precedente.

4. Con decreti ministeriali, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 12.

1. Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le Regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le erogazioni spettanti alle Regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 527.937.054.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle Regioni interessate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

Art. 8.

1. *Identico.*

2. Le erogazioni spettanti alle Regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle Regioni interessate.

(Segue: *Testo del Governo*)

3. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

4. Le somme spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del 10 per cento.

5. Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.190 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

6. Il predetto importo è finanziato per lire 527.937.054.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

7. Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Nella lettera *b*), primo comma, dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, le parole da: « il costo effettivo del servizio » a: « annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « annualmente il costo effettivo del servizio nella misura che verrà stabilita ogni triennio ».

6. Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

7. Il predetto importo è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle Regioni interessate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. Il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall'articolo 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi; gli importi di cui al secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono destinati al finanziamento del fondo relativo all'anno 1983.

10. L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è elevato a lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2, 5.3 dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Le regioni possono corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno applicato, non oltre il 15 maggio 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'articolo 31 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

11. I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1981, n. 151, devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di Regioni, Comuni e Province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del 10 per cento.

3. Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del 10 per cento.

4. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. Per l'anno 1984 alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome.

Art. 9.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
1983 ai sensi del quarto comma dell'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del 10 per cento.	
6. Alle Regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del predetto decreto-legge, aumentate del 10 per cento.	6. *Identico.*
7. Per l'anno 1984 alle Camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del 10 per cento.	7. *Identico.*
8. Le somme spettanti alle Camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.	8. *Identico.*
9. L'aumento fino al 100 per cento del diritto annuale istituito con l'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 51, previsto dall'articolo 29, terzo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, può essere deliberato dalle Giunte camerali a decorrere dal 1984.	9. *Identico.*
10. Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle so-	10. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

cietà cooperative e dai consorzi, è aumentato per il 1984, con deliberazione delle Giunte camerali, fino ad un massimo del 10 per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del 100 per cento.

11. Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni.

12. La tabella dei diritti di segreteria è integrata dalla voce seguente:

Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale:

da uno a cinque nominativi	L. 3.000
per ogni nominativo in più	L. 300

13. Gli atti posti in essere successivamente al 1° ottobre 1984, che ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 256, devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, non sono pubblicati integralmente nei fascicoli regionali, bensì il loro deposito presso le singole Camere di commercio sarà menzionato nel Bollettino nazionale. Fanno eccezione i bilanci la cui pubblicazione continuerà ad essere disciplinata dalle norme in vigore.

14. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, detterà norme per l'attuazione di tale disciplina, con particolare riguardo alla archiviazione e reperibilità degli atti presso le Camere di commercio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. Gli atti posti in essere successivamente al 1° ottobre 1984 che, ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 256, devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, non sono pubblicati integralmente nei fascicoli regionali, bensì il loro deposito presso il registro delle imprese e le indicazioni per la loro reperibilità presso le singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura saranno menzionati nel Bollettino nazionale. Fanno eccezione i bilanci, la cui pubblicazione continuerà ad essere disciplinata dalle norme in vigore, e le offerte di opzione da pubblicarsi integralmente nel Bollettino nazionale.

14. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 14.

Nella legge 26 novembre 1981, n. 690, recante « revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta », la locuzione « i nove decimi » contenuta negli articoli 2, 3, primo comma, 4, primo e secondo comma, 6, primo e quinto comma, viene sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1984, con la locuzione « i sette decimi ».

Art. 15.

I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento; la restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 agli altri enti.

Art. 16.

1. I fondi perequativi per i Comuni e per le Province istituiti ai sensi degli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono stabiliti per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.950 miliardi ed in lire 270 miliardi.

2. Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

Art. 10.

Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dal titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate per la realizzazione degli altri interventi previsti dai titoli I e II della legge medesima.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

1. *Identico.*

2. Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere

(Segue: *Testo del Governo*)

agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono ridotti del 10 per cento. Per l'anno 1983 le somme da ripartire ai sensi della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 9 del predetto decreto-legge è ridotta a 500 miliardi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

Art. 17.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modficazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono ridotti del 10 per cento.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 9 del predetto decreto-legge, l'importo di 550 miliardi nel 1984 e di 600 miliardi nel 1985 al finanziamento degli impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è ridotta a 500 miliardi; i restanti 500 miliardi verranno ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e di 250 miliardi nel 1985, in aggiunta alle somme già previste dalla lettera *a*) dello stesso articolo 9, ferma restando la destinazione alla esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

Art. 13.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno

(Segue: *Testo del Governo*)

1984 la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

2. È istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.

3. Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente.

4. La dotazione iniziale del fondo è di 100 miliardi di lire e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

5. Le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro.

6. Il fondo potrà essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

7. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

8. La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e 1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 18.

1. Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche **per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni** temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresì escluse dal divieto le assunzioni **a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali** sia stata formata **entro il 31 dicembre 1983** la graduatoria di **merito da parte della commissione esaminatrice.** Resta salva l'applicazione degli articoli 2 della legge 1° marzo 1975, n. 44, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, n. 240, è elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 milioni. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11 e 21 della menzionata legge 21 maggio 1981, n. 240.

10. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ridotta di lire 26.500 milioni; conseguentemente lo stanziamento previsto per l'anno 1984 dal secondo comma dello stesso articolo 8 della medesima legge è contestualmente ridotto di lire 26.500 milioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 14.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

53 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Non rientrano nella esclusione dal divieto gli avvisi pubblici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina, con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad ulteriori assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali è fatto divieto di procedere ad assunzioni.

3. Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi quinto, sesto, settimo e decimo della legge 26 aprile 1983, n. 130.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia nonchè ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato non spettano, ad iniziare da quelli di importo più elevato in relazione al reddito familiare, secondo la tabella D allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessità di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle Regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative Unità sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 15.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonchè ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito familiare ed al numero delle persone

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1983, n. 79, con riferimento al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi dell'anno immediatamente precedente a quello al quale si riferiscono le prestazioni.

3. I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto assicurano al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformità a quanto disposto ai precedenti commi.

4. Per gli enti pubblici le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

5. In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la materia degli assegni familiari.

7. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti alla Cassa unica assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni, di cui al presente articolo, sono devolute alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli ope-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge.

2. Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1983, n. 79.

3. I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a ciò autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformità a quanto disposto dai precedenti commi.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. A decorrere dall'anno 1984 e con effetto dal 1° luglio di ogni anno gli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983,

(Segue: *Testo del Governo*)

rai dell'industria per il finanziamento del trattamento straordinario.

Art. 20.

1. Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, dell'ENASARCO e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequezione intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 79, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del pubblico impiego.

8. A decorrere dall'anno 1985 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, gli scaglioni di reddito di cui all'allegata tabella D sono incrementati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del pubblico impiego.

9. La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

Art. 16.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione vigente alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre che scade in tale data all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

3. La percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni di importo non superiore al doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD); per le pensioni eccedenti tale importo detta percentuale è ridotta al 75 per cento, ma in ogni caso la misura dell'aumento che ne deriva non può essere inferiore a quella attribuita alle pensioni d'importo pari al doppio del trattamento minimo.

4. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

5. Fino al 31 dicembre 1986 è escluso ogni aumento delle pensioni per perequazione automatica relativa alla dinamica salariale; a decorrere dal 1° gennaio 1987 gli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale saranno corrisposti con periodicità triennale.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1° maggio 1984 sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al quarto comma.

7. Resta ferma la disciplina prevista per **l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale** di cui alla legge 27 aprile 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Art. 21.

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si applica nei confronti del personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e sia cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per il personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

10. Al personale di cui al precedente comma è data facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca della domanda di dimissioni.

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ciale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, è fissato per l'anno 1984 in lire 22.200 miliardi.

2. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Art. 22.

1. Nell'ambito delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prioritari, per il triennio 1984-1986, in relazione a quanto disposto dall'articolo 53, secondo comma, della legge stessa:

1) il riequilibrio nel Paese della dotazione di strutture, di attrezzature e di personale dei servizi di assistenza sanitaria;

2) il potenziamento dei servizi poliambulatoriali che svolgono funzioni di filtro al ricovero ospedaliero;

3) il potenziamento dei servizi di utilità collettiva a indirizzo preventivo, con precedenza per:

a) la rete dei laboratori per il controllo dell'ambiente;

b) i servizi di controllo dell'igiene degli alimenti e di repressione delle sofisticazioni alimentari;

c) i servizi per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

4) l'attivazione e il potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria a favore di ca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VII

DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

tegorie di cittadini che necessitano di particolare tutela, con precedenza per:

a) le gestanti e le nuove generazioni;

b) gli anziani;

c) gli handicappati;

d) i malati di mente;

e) i tossicodipendenti;

5) la distribuzione razionale sul territorio dei servizi di emergenza, con precedenza per:

a) i servizi di guardia territoriale e ospedaliera;

b) i servizi di pronto soccorso e di trasporto assistito degli infermi;

c) i servizi di cura intensiva e di intervento d'urgenza;

d) i servizi sanitari per la protezione civile;

6) il miglioramento della qualità degli interventi sanitari del servizio sanitario nazionale mediante:

a) il rispetto della dignità umana e della personalità dei cittadini che ricorrono al servizio sanitario;

b) il miglioramento della professionalità tecnica del personale che opera nei servizi sanitari e l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature;

c) una maggiore attenzione agli aspetti preventivi della tutela sanitaria;

d) l'integrazione degli interventi con iniziative di educazione sanitaria.

2. Tali obiettivi sono perseguiti mediante:

a) l'istituzione dei distretti sanitari di base;

b) la definizione delle piante organiche, nonchè dell'organigramma formale dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

servizi della USL, correlata alla domanda sanitaria;

c) la specificazione formalizzata delle attribuzioni e delle responsabilità dei coordinatori, dell'ufficio di direzione e degli altri quadri intermedi dell'USL, sulla base anche dei profili professionali di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

d) la organizzazione di nuclei di rilevazione dei dati necessari all'attività gestionale della USL e per soddisfare le esigenze conoscitive e di controllo della Regione e dell'Amministrazione centrale;

e) l'adozione di tecniche di bilancio che evidenzino il rapporto costi-benefici e il grado di efficienza dei servizi;

f) la integrazione funzionale dei servizi sanitari, di competenza delle USL, con i servizi sociali, di competenza degli enti locali;

g) la promozione, il coordinamento intersettoriale e il trasferimento nel servizio sanitario dei risultati della ricerca a rilievo sanitario privilegiando nei finanziamenti i temi di ricerca relativi agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.

3. Sono, altresì, da perseguire nel triennio il completamento dell'integrazione sanitaria con i Paesi della Comunità europea e la cooperazione internazionale per l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 23.

1. Per il triennio 1984-1986 il Servizio sanitario nazionale eroga le prestazioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.

2. Gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai

(Segue: *Testo del Governo*)

dicembre 1978, n. 833, devono prevedere in aggiunta ai criteri specificati nella stessa norma:

1) un aumento della spesa non superiore al tasso di inflazione programmato;

2) forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere la stessa, nonchè per i medici generici o pediatri di libera scelta la decadenza dal rapporto convenzionale ove, per prescrizioni farmaceutiche, richieste di accertamenti diagnostici, strumentali o di laboratorio e proposte di ricovero, superino i parametri di spesa prefissati dalla Regione come valore medio tra gli indici medi regionali e quelli nazionali fissati nel Piano sanitario nazionale;

3) l'impegno dei soggetti convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

4) l'istituzione di commissioni miste professionali con il compito di definire:

a) gli *standards* medi assistenziali;

b) le procedure per la verifica della qualità di assistenza;

5) il superamento degli istituti non propri del rapporto libero professionale;

6) la determinazione di tutte le tariffe in sede di accordo nazionale;

7) l'esclusione di meccanismi automatici di incremento delle tariffe.

3. I contenuti economici degli accordi in vigore ai sensi del richiamato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati al 30 giugno 1985.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

criteri definitivi dell'anzidetto articolo devono prevedere:

a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;

b) l'istituzione di Commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della Regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'Ordine professionale, con il compito di definire gli *standards* medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza. Nella definizione degli *standards* medi assistenziali dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8), terzo comma, del richiamato articolo 48;

c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463; nonchè l'obbligo delle Unità sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle Commissioni di cui alla precedente lettera *b*) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.

2. In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la Regione sostituisce in via provvisoria la Commissione professionale, che resta in attività fino alla costituzione della Commissione definitiva.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

1. Ai cittadini in servizio di leva o in servizio sostitutivo di quello di leva e agli allievi delle accademie e scuole militari sono assicurate, nelle località ove si trovino in ragione delle proprie condizioni di servizio o per licenza o congedo, a cura delle Unità sanitarie locali e con oneri a carico delle stesse, le prestazioni sanitarie urgenti e quelle richieste dalle competenti autorità militari ad integrazione dei propri servizi e attrezzature; le altre prestazioni sanitarie sono assicurate direttamente dai servizi sanitari militari ovvero dalle Unità sanitarie locali su richiesta delle competenti autorità militari, con oneri a carico di queste ultime.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, previ accordi con le Regioni interessate, sono disciplinate le misure e le modalità di compensazione finanziaria tra il Ministero della difesa e le Regioni stesse.

3. A coloro che sono costretti in Istituti di prevenzione o pena, le prestazioni sanitarie che non possono essere assicurate dai servizi sanitari del Ministero di grazia e giustizia sono garantite dalle Unità sanitarie locali competenti, con modalità che facciano salve le esigenze della custodia, e con oneri a carico del Ministero stesso.

4. I conseguenti rapporti finanziari sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero di grazia e giustizia e le Regioni interessate.

5. Agli emigrati e a tutti i cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica, che rientrino temporaneamente in patria, semprechè non siano assicurati presso il Servizio sanitario nazionale e non godano in Italia di forme di assistenza sanitaria a carico di enti o istituti pubblici o

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

privati di Stati esteri, le Unità sanitarie locali delle località in cui si trovano assicurano, per un periodo massimo di novanta giorni dal rientro in Italia e con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale:

a) le prestazioni di assistenza medico-generica o pediatrica, limitatamente alle visite occasionali, ambulatoriali o domiciliari, e alle prestazioni dei servizi di guardia medica;

b) le prestazioni di assistenza specialistica, limitatamente a visite e ad accertamenti diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici;

c) le prestazioni di assistenza ospedaliera, limitatamente alle prestazioni in forma diretta nei presidi pubblici e nelle istituzioni convenzionate;

d) le prestazioni farmaceutiche, nei limiti previsti per tutti i cittadini italiani.

6. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro sono fissate le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui al comma precedente, nonchè le quote di partecipazione alla spesa a carico degli interessati.

7. Decorso il termine di novanta giorni di cui al quinto comma, agli interessati sono assicurate le prestazioni urgenti con oneri a carico degli stessi.

8. I cittadini stranieri, ai quali è assicurata l'assistenza, con rimborso del costo da parte di istituzioni estere in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, non sono tenuti alla partecipazione alle spese sanitarie.

9. Restano fermi i livelli assistenziali già assicurati ai soggetti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618 e n. 620.

10. In attuazione di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e per causa di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, definisce con proprio decreto l'elenco dei trattamenti differenziali alle suddette categorie.

Art. 25.

1. Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali di cui ai precedenti articoli, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-1986 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:

esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;
esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;
esercizio 1986: lire 38.200 miliardi.

b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:

per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;

per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

1. Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:

esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;
esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;
esercizio 1986: lire 38.200 miliardi.

Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;

b) *identica.*

(Segue: *Testo del Governo*)

miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800.

per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.

2. A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle USL, dalle Regioni e Province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale.

3. Le Regioni e le Province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente articolo 23, primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal Fondo sanitario nazionale. Le Regioni e le Province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata.

Art. 26.

1. Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito dal CIPE fra le Regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri :

a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle USL;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. Le Regioni e le Province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le Regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le Regioni a statuto speciale o Provincie autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal Fondo sanitario nazionale. Le Regioni e le Province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata.

Art. 20.

1. Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le Regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale, da ripartire selettivamente ed in maniera programmata anche poliennale, con l'obiettivo di realizzare l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti; di finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale e di finanziare in misura decrescente i presidi ospedalieri eccedenti lo standard nazionale di sei posti-letto per mille abitanti, sino a conseguire, al termine del triennio, il finanziamento uniforme secondo lo standard;

c) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata;

d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati ISTAT, con compensazione centrale della mobilità sanitaria riferita all'assistenza ospedaliera e agli accertamenti diagnostici di maggior rilievo.

2. A tal fine le Regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero.

3. Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di erogazione assistenziale.

4. Il fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata è determinato per ciascun anno del triennio, rispettivamente, in lire 505, 700 e 750 miliardi ed è ripartito per il finanziamento delle seguenti attività, nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale;

c) *identica*;

d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilità sanitaria.

2. A tal fine le Regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione.

3. Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.

4. Il fondo per attività a destinazione vincolata è ripartito per il finanziamento delle seguenti attività:

(Segue: *Testo del Governo*)

le misure e sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche e tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente: nella misura del 30 per cento per la formazione di base e l'aggiornamento professionale del personale non dirigente; del 7 per cento per l'aggiornamento professionale dei medici e del 2 per cento per l'aggiornamento dei quadri dirigenti non medici, secondo i criteri indicati dal contratto nazionale unico del comparto sanitario; dell'1 per cento per iniziative di rilievo nazionale in seno al Consiglio sanitario nazionale;

b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale: nella misura del 20 per cento per iniziative affidate alle Regioni sulla base delle proposte delle singole Regioni e del 5 per cento per iniziative di rilievo nazionale da definire in seno al Consiglio sanitario nazionale;

c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale: nella misura del 10 per cento sulla base delle proposte delle singole regioni;

d) ricerca finalizzata: nella misura del 12 per cento per programmi di ricerca da svolgere in sede regionale secondo le priorità e le indicazioni formulate dalla Commissione interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1982 sulla base delle proposte delle singole regioni; del 2 per cento per programmi di ricerca degli Istituti di cura e ricovero a carattere scientifico sulla base dei piani predisposti dall'apposita Commissione di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, numero 833; dell'1 per cento per programmi di ricerca degli Istituti zooprofilattici sperimentali, sulla base dei piani predisposti dagli Istituti stessi secondo le indicazioni della competente Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

e) educazione sanitaria: nella misura del 9 per cento per iniziative affidate alle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente;

b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale;

c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale;

d) ricerca finalizzata;

e) educazione sanitaria.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Regioni sulla base delle proposte delle singole regioni e dell'1 per cento per iniziative di rilievo nazionale da definire in seno al Consiglio sanitario nazionale.	
5. Le Regioni sono tenute a definire, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, standard di ripartizione della quota del fondo sanitario regionale alle USL coerenti con le finalità e i criteri contenuti nel presente articolo.	**Soppresso.**
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle Regioni utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle USL, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il carattere multizonale a rilievo regionale dell'attività da svolgere. In questo quadro, allo scopo di favorire la tempestività dei pagamenti alle farmacie, nonchè una più efficace azione di controllo del settore, le regioni e le provincie autonome possono istituire un servizio centralizzato, eventualmente dotato di articolazioni subregionali, al quale sono demandate le competenze relative alla liquidazione e al pagamento delle competenze spettanti alle farmacie.	5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle Regioni, sentite le USL, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle Unità sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il rilievo regionale dell'attività da svolgere.
	6. Il Governo della Repubblica emana ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle Unità sanitarie locali sia nei confronti delle Regioni che dello Stato.
Art. 27.	
1. Le unità sanitarie locali, nel termine di 30 giorni, previsto dall'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono fornire i rendiconti trimestrali ed annuali, accompagnati dai dati di struttura e di attività e specificazione dei dati finanziari, alla Regione e alla Ragioneria provinciale del Ministero del tesoro per la successiva trasmissione ai Ministeri del-	**Stralciato.**

(Segue: *Testo del Governo*)

la sanità e del tesoro tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono tenute, negli stessi termini, a rimettere alla Ragioneria provinciale del Ministero del tesoro del capoluogo di regione i rendiconti trimestrali, relativi alle attività svolte in forma centralizzata per conto delle unità sanitarie locali.

2. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano devono far pervenire ai Ministeri della sanità e del tesoro i rendiconti trimestrali riepilogativi delle unità sanitarie locali, di cui all'articolo 50, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di scadenza del trimestre.

Art. 28.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1984 gli organi di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, decadono di diritto ed i relativi componenti non sono immediatamente rieleggibili allorchè il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiude con un disavanzo non ripianabile con i mezzi comunque a disposizione dell'unità sanitaria locale.

2. La decadenza è dichiarata dalla Giunta regionale, su relazione informativa del Collegio dei revisori, la quale nomina un commissario straordinario.

3. Gli organi ordinari di gestione dei quali sia stata dichiarata la decadenza ai sensi del precedente primo comma devono essere ricostituiti entro sei mesi.

Art. 29.

1. Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui al precedente articolo 25, a de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

1. A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con i mezzi comunque a disposizione della Unità sanitaria locale e non siano previste misure adeguate al fine di riassorbire l'anzidetto disavanzo nell'anno successivo, la Regione provvede ad esercitare i poteri sostitutivi rispetto agli organi di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Nel caso in cui la Regione entro 60 giorni non eserciti i poteri di cui al comma precedente, i suddetti poteri sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Gli organi ordinari di gestione devono essere ricostituiti entro sei mesi.

Art. 22.

1. Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui al precedente articolo 19, a de-

(Segue: *Testo del Governo*)

correre dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria locale, ferma restando l'applicazione del precedente articolo 28, è ripianato a cura della Regione o Provincia autonoma competente.

2. A tal fine, quando il disavanzo non possa essere ripianato con le disponibilità complessive di parte corrente della quota del Fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione o Provincia autonoma, o con le disponibilità derivanti dalle entrate previste dall'articolo 25, secondo comma, della presente legge, la Regione o Provincia autonoma è tenuta a ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali mediante:

1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le Regioni a statuto speciale o Province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti;

2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, stabilite con criteri di perequazione contributiva in base al reddito, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuità delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

3. Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

Art. 30.

1. Il coordinamento sanitario ed il coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale partecipano, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione delle unità sanitarie locali ed hanno l'obbligo di pronunciarsi su ogni affare; nei verbali delle sedute dovrà darsi atto, in caso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

correre dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'Unità sanitaria locale, ferma restando l'applicazione del precedente articolo 21, è ripianato a cura della Regione o Provincia autonoma competente.

2. A tal fine, quando il disavanzo non possa essere ripianato con le disponibilità complessive di parte corrente della quota del Fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione o Provincia autonoma, o con le disponibilità derivanti dalle entrate previste dall'articolo 19, secondo comma, della presente legge, la Regione o Provincia autonoma è tenuta a ripianare il disavanzo delle Unità sanitarie locali mediante:

1) *identico;*

2) *identico.*

3. *Identico.*

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

di dissenso, del voto motivato da loro espresso.

2. Tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale, ad eccezione di quelli di mera esecuzione, devono essere controfirmati dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo i quali sono esonerati dalle conseguenti responsabilità soltanto nei casi in cui abbiano fatto constare espressamente il loro motivato dissenso.

3. Il coordinatore amministrativo non può in nessun caso controfirmare atti di impegno di spesa eccedente gli stanziamenti di bilancio.

4. In caso di assenza o di impedimento del coordinatore sanitario o del coordinatore amministrativo, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal sanitario e dal funzionario amministrativo di più elevato livello e con maggiore anzianità.

5. Le relazioni del collegio dei revisori sulla gestione amministrativo-contabile devono riguardare, oltrechè gli aspetti della regolarità giuridico-amministrativa e contabile, anche l'esame dei risultati della complessiva gestione con specifico riferimento alle esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria.

Art. 31.

1. Alla realizzazione dei servizi previsti come prioritari dall'articolo 1 della presente legge, si provvede con l'applicazione degli istituti di cui agli articoli 6, 14 e 16 dell'accordo di lavoro del personale delle unità sanitarie locali emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e con l'impiego del personale ospedaliero attualmente in servizio nelle divisioni e sezioni autonome di cui al comma successivo, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato.

(Segue: *Testo del Governo*)

sidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Tutte le divisioni ospedaliere e le sezioni autonome di specialità con dotazione di posti-letto inferiore rispettivamente a 50 o 30 per le quali nel periodo dal 1° ottobre 1982 al 30 settembre 1983 è riscontrato un tasso di utilizzazione medio dei posti-letto inferiore al 50 per cento sono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasformate in sezioni e aggregate ad altre divisioni possibilmente affini dello stesso o di altro ospedale, ovvero soppresse salvo deroga, per particolari esigenze assistenziali riconosciute dalla Regione, concessa con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nei predetti casi di soppressione non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.

4. Le strutture e le dotazioni strumentali delle divisioni o sezioni soppresse sono utilizzate in via prioritaria per l'istituzione o il potenziamento dei servizi indicati al primo comma e possono essere anche destinate all'istituzione o potenziamento di sale separate per il ricovero di paganti in proprio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

5. I posti di organico esuberanti a seguito delle trasformazioni o soppressioni di cui al secondo comma sono portati in detrazione dalle piante organiche delle unità sanitarie locali.

6. Il personale non utilizzato ai sensi del primo comma è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della Regione o provincia autonoma con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

cembre 1979, n. 761, e in mancanza è utilizzato in soprannumero riassorbibile.

7. L'istituzione o l'ampliamento di servizi delle unità sanitarie locali deve essere autorizzata dalla Regione o provincia autonoma.

8. Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale gli enti locali e le Regioni possono avvalersi in tutto o in parte delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento.

9. Non possono essere posti a carico del Fondo sanitario nazionale oneri per le attività socio-assistenziali di cui al comma precedente. Le Unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

10. Sulla pertinenza della spesa alla competenza sanitaria o socio-assistenziale si esprimono, con le modalità di cui all'articolo 30, secondo comma, il coordinatore sanitario ed il coordinatore amministrativo.

Art. 32.

1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, nonchè di capitolati speciali.

2. È istituito presso le Regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanità provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 33.

1. Fino all'entrata in vigore del Piano sanitario nazionale e comunque sino al 31 dicembre 1984 restano in vigore per la parte compatibile le misure in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale previste dal decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

2. Con decreto del Ministro della sanità, emanato ai sensi del richiamato decreto-legge, sono rideterminati i limiti e le modalità per l'erogazione delle prestazioni ortopediche e protesiche, nonchè le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione al fine del contenimento della spesa sanitaria.

Art. 34.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, e ferme restando le disposizioni del 2° comma dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, procede con proprio decreto alla revisione generale del Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, ispirandosi al principio del contenimento, secondo criteri di rigorosa selezione dei prodotti e delle confezioni di pari efficacia terapeutica, avendo riguardo ai farmaci necessari per la terapia di forme morbose di particolare pericolosità ed avendo altresì riguardo al contenimento della spesa farmaceutica per l'anno 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Il Ministro della sanità, con propri decreti, da emanarsi, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'elenco dei trattamenti differenziali, secondo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli invalidi di guerra, invalidi del lavoro e per cause di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili;

b) il prontuario unico nazionale delle prestazioni diagnostico-strumentali e di laboratorio da effettuarsi nelle strutture pubbliche;

c) le misure in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale e previste dal decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98;

d) i limiti e le modalità, ai sensi del decreto-legge di cui al punto *c*), per l'erogazione delle prestazioni ortopediche e protesiche, nonchè le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici.

Art. 25.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Per l'esercizio 1984 sono escluse dall'elenco delle prestazioni erogabili in regime di convenzione le seguenti:

— tomografia assiale computerizzata (TAC)
— ecografia
— ricerche ormonali
— ortopanoramiche.

3. Per lo stesso periodo, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze, non di tipo sanitario, ma legate a rilascio di documenti amministrativi, svolgimento di pratiche previdenziali, esercizio di attività volontarie ricreative o sportive, con esclusione della scolarità.

4. Le unità sanitarie locali possono dichiarare decaduto dal rapporto convenzionato il medico che abbia prescritto accertamenti in violazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 35.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC) di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

3. Le Commissioni regionali di controllo di cui all'articolo 18 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.

4. Per gli esami ad alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti.

5. Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi e d'esercizio di attività volontarie sportive professionistiche.

Soppresso.

Art. 26.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

legge 12 settembre 1983, n. 463, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 3 al 4 per cento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dal 3 al 4 per cento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE

Art. 36.

1. Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.

2. Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

3. Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE

Art. 27.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
4. All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».	4. *Identico.*
5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dal primo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi.	5. *Identico.*
6. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente: da lire 250 miliardi a lire 280 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonchè il potenziamento dei servizi di bancoposta; da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonchè per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale; da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;	6. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;	
da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;	
da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonchè delle relative infrastrutture;	
da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.	
7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.	7. *Identico.*
8. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.	8. *Identico.*
9. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:	9. *Identico.*
593 miliardi di lire per l'anno 1984;	
887 miliardi di lire per l'anno 1985;	
745 miliardi di lire per l'anno 1986;	
257 miliardi di lire per l'anno 1987.	

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 37.

1. Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L'importo del contributo straordinario può essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

2. Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 54.500

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. All'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro può autorizzare l'ente mutuante — con il quale l'ANAS ha già stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione — a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi ».

TITOLO IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 28.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La maggiore spesa di lire 50.000 milioni è ripartita nel quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui.	
3. A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'articolo 38 — lettera *c*) — della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio nel bilancio di assestamento o nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si presume deriverà, per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del capitale in base al tasso di inflazione risultante dall'indice prescelto.	3. *Identico.*
4. Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato « Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito del Tesoro reali », dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al precedente terzo comma.	4. *Identico.*
5. A decorrere dall'anno finanziario 1984 sono estese alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, ed all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.	5. *Identico.*
6. Il riferimento agli enti pubblici di cui al citato articolo 1 si estende, per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche agli enti pubblici economici.	6. *Identico.*
7. A tal fine, in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da istituire con la deno-	7. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
minazione « Spese per il personale assunto con contratto di diritto privato per incarichi speciali », è iscritta, per l'anno finanziario 1984, la somma di lire 300.000.000.	
8. A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti.	8. *Identico.*
9. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, numero 25, ed al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare, con propri decreti, le medesima Sezione autonoma ed effettuare giro-fondi tra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.	9. *Identico*
10. La lettera *b*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata: « *b*) certificati di credito del Tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro, i piani di rimborso dei	10. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

medesimi, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della Direzione generale del Tesoro ».

11. La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, già modificata dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così modificata:

« *c*) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonchè titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. Il finanziamento previsto per il triennio 1981-1983 dall'articolo 13, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge stessa, è esteso, con le modalità e per le finalità ivi previste, all'anno 1984 a valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 38.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e ottavo del citato articolo 21.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13. Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere eseguite in gestione diretta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 29.

È autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 350 miliardi e 400 miliardi da ripartirsi con legge finanziaria tra il fondo contributi in conto interessi e il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in base al fabbisogno accertato dalla Cassa medesima.

Art. 30.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

2. Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.

3. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e ottavo dell'articolo 21 della legge richiamata nel primo comma.

4. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

5. Con la delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi.

6. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La Direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce.

7. Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e lire 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986.

8. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER LE TABELLE *A, B, C, D* (*)

(*) *Si riportano, con i criteri qui di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare:*

— per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto è stampato **in neretto;**

— per le voci e le corrispondenti cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** *è specificata* **in neretto,** *voce per voce, recandosi* **in corsivo** *la denominazione di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra.*

Per **le rimanenti parti** *delle quattro tabelle, che* **restano identiche,** *cfr. il testo del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 105 e seguenti.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
A - MINISTERI					
. . . . . *Omissis* . . . . . *Omissis*					
Legge n. 46 del 1982 - Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:					
— Art. 1, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	500.000	—	—	—	—
. . . . . *Omissis* . . . . . *Omissis*					

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *B*

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DEL TESORO	
Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982)	**1.340.000**
. . . . . *Omissis*	*Omissis* . . . . .
	1.359.100
. . . . . *Omissis*	*Omissis* . . . . .
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero	**36.500**
. . . . . *Omissis*	*Omissis* . . . . .
	39.000
. . . . . *Omissis*	*Omissis* . . . . .
MINISTERO DELL'INTERNO	
Rinnovo del contratto di polizia (indennità operativa)	**600.000**
. . . . . *Omissis*	*Omissis* . . . . .
	630.000
. . . . . *Omissis*	*Omissis* . . . . .
	11.026.500

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *C*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CAPITALE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
. . . . . *Omissis*	*Omissis*	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
. . . . . *Omissis*	*Omissis*	
Programmi alloggi di servizio per le forze di polizia (rifinanziamento della legge n. 52 del 1976) e per i militari (rifinanziamento della legge n. 497 del 1978)	**Soppressa**	
Completamento opere finanziate con leggi speciali (di cui miliardi 6 per paravalanghe Brennero)	**Soppressa**	
. . . . . *Omissis*	*Omissis*	
		410.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
. . . . . *Omissis*	*Omissis*	
Provvedimenti a sostegno dell'agricoltura	**400.000**	
		523.000
. . . . . *Omissis*	*Omissis*	
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Fondo investimenti ed occupazione (1) . .	**9.000.000**	
. . . . . *Omissis*	*Omissis*	
		9.200.000
		10.920.000

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA *D*

TABELLA INDICANTE IL NUMERO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI, QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA O TRATTAMENTI DI FAMIGLIA COMUNQUE DENOMINATI NON SPETTANTI IN RAPPORTO AL REDDITO FAMILIARE ANNUALE

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	Numero dei carichi di famiglia				
	1	**2**	**3**	**4**	**5 o più**
da 30.001.000 a 32.000.000	**NO**	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**
da 32.001.000 a 34.000.000	**NO**	**NO**	**SI**	**SI**	**SI**
da 34.001.000 a 36.000.000	**NO**	**NO**	**NO**	**SI**	**SI**
36.001.000 ed oltre	**NO**	**NO**	**NO**	**NO**	**SI**

TABELLE A, B, C, D

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
A - MINISTERI					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	112.000	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	(a) 10.000	(a) 10.000	—	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971, e legge n. 393 del 1978 - Provvidenze creditizie, per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	760	580	—	—	—
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	46.000	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	55.000	255.000	(b) 200.000	(c) 200.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1978.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1984.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 268 del 1974 e art. 40 della legge n. 146 del 1980 - Piano rinascita Sardegna (Tesoro: cap. 7762)	110.000	—	—	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	—	(a) 100.000	50.000	(b) 210.000	1989
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
— Industria: cap. 7541	(c) 57.793	(c) 60.000	(d) 20.000	—	—
— Trasporti: cap. 7292	(e) 25.000	—	—	—	—
Totale . . .	82.793	60.000	20.000	—	—
Legge n. 412 del 1975 - Edilizia scolastica (Pubblica istruzione: cap. 8807)	(f) 17.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 50.000 relativi all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.
(c) Parte delle quote relative agli anni 1976 e 1977.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(f) Parte delle quote relative agli anni 1979 e 1980.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio:					
— Tesoro: cap. 7764	1.000	—	—	—	—
— Industria: cap. 8042	9.000	9.000 (a)	—	—	—
Totale . . .	10.000	9.000	—	—	—
Legge n. 720 del 1975 - Credito navale, costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile: cap. 7551) .	7.500 (b)	—	—	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710) .	400	400 (c)	—	—	—
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	4.500 (d)	19.500 (d)	15.000 (d)	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: cap. 7743	15.000	55.000 (e)	20.000	—	—
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	78.000 (f)	1988
Totale . . .	39.000	79.000	44.000	78.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1978.
(b) Quota relativa all'anno 1980.
(c) Quota relativa all'anno 1982.
(d) Quote relative agli anni dal 1977 al 1983.
(e) Di cui milioni 20.000 relativi all'anno 1984.
(f) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 8905) . .	(a) 1.700.000	1.600.000	160.000	—	—
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(b) 8.000	(c) 4.000	—	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	190.000	1996
Legge n. 259 del 1976 - Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile: cap. 1610) . . .	3.000	—	—	—	—
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081) . .	3.000	3.000	3.000	24.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	173.000	(d) 933.000	1993
— Industria: cap. 7545	93.000	93.000	93.000	(e) 393.000	1988
Totale . . .	266.000	266.000	266.000	1.326.000	—

(a) Comprende milioni 400.000 relativi all'anno 1980.
(b) Quota relativa all'anno 1980.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1979.
(d) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(e) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: capp. 8786 e 8787)	(a) 120.000	20.000	20.000	210.000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	1.030.000	1994
Leggi nn. 984 del 1977 e 457 del 1978 - Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro: cap. 9004)	(b) 1.520.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	100.000	45.000	—	—	—
Leggi n. 234 del 1978 e n. 63 del 1980 - Credito navale (Marina mercantile: cap. 7541)	(c) 10.000	10.000	10.000	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	(d) 60.000	(e) 10.000	—	—	—
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap. 7081	11.000	(f) 10.000	—	—	—

(a) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1979.
(b) Di cui milioni 120.000 relativi all'anno 1979 e milioni 520 relativi agli anni successivi al 1984.
(c) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.
(d) Di cui milioni 10.000 relativi all'anno 1981.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1980.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1983.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Agricoltura: capp. 7263 e 7264	4.000 (a)	1.500	—	—	—
Totale . . .	15.000	11.500	—	—	—
Legge n. 776 del 1978 - Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 (legge finanziaria 1979):	(b)	(b)			
— Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501) .	200.000	250.000	—	—	—
— Edilizia demaniale (Lavori pubblici: cap. 8405) .	50.000 (c)	—	—	—	—
Totale . . .	250.000	250.000	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	(d) 1.100	(e) 1.200	(f) 1.000	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598) .	(a) 2.000	(d) 8.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982.
(b) Nel 1984 l'importo comprende parte (milioni 150.000) della quota relativa all'anno 1981, nonchè parte (milioni 50.000) della quota relativa all'anno 1980; nel 1985 l'importo si riferisce alla restante quota (milioni 250.000) relativa all'anno 1982.
(c) Quota relativa all'anno 1980.
(d) Quota relativa all'anno 1983.
(e) Quota relativa all'anno 1984.
(f) Quota relativa all'anno 1982.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 116 del 1980 - Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Tesoro: cap. 8805)	(a) 40.000	—	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: capp. 7755 e 8790)	(b) 300.000	(c) 330.000	—	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: capp. 7772 e 7793)	200.000	(c) 390.000	(d) 300.000	—	—
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743) . . .	60.000	60.000	60.000	—	—
— Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	15.000	25.000	25.000	(e) 95.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775) . .	200.000	155.000	—	—	—
Totale . . .	775.000	960.000	385.000	95.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1982 (milioni 30.000) e della quota relativa all'anno 1983 (**milioni 10.000**).
(b) Compresi milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1982.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1984.
(e) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della **quota 1983 e milioni 10.000** relativi a parte della **quota dell'anno 1984.**

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	315.000	1997
Legge n. 784 del 1980 - Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e potenziamento industria chimica e la metanizzazione:					
— Art. 11 - Metanizzazione del Sud (Tesoro: cap. 7802) .	(a) 50.000	—	—	—	—
Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	(b) 20.000	(c) 60.000	—	—	—
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
— Lavori pubblici: cap. 9419	—	(d) 20.700	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7711	2.800	—	—	—	—
Totale . . .	2.800	20.700	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	2.000	—	—	—

(a) Parte della quota dell'anno 1982.
(b) Parte della quota dell'anno 1983.
(c) Comprende parte (milioni 50.000) della quota 1982 e parte (milioni 10.000) della quota 1983
(d) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983 e milioni 2700 relativi all'anno 1984.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9051 e 9175) .	50.000	(a) 119.000	(b) 111.000	—	—
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	50.000	(c) 40.000	—	—	—
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981:					
— Art. 7, primo comma, e art. 4, secondo comma, della legge n. 156 del 1983 - Realizzazione programma triennale 1979-1981 - ANAS (Tesoro: cap. 7789)	457.500	—	—	—	—
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	250.000	(d) 135.000	—	—	—
— Art. 10 - Opere di viabilità in Calabria e Napoli - ANAS (Tesoro: cap. 7755)	(d) 135.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 4.000 quale parte della quota relativa all'anno 1982.
(b) Di cui milioni 50.000, 30.000 e 31.000 quali quote parti relative rispettivamente agli anni 1982, 1983 e 1984.
(c) Quota relativa all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	100.000	(a) 250.000	—	—	—
— Art. 20 - Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8404)	(b) 450.000	—	—	—	—
— Art. 26, secondo comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	80.000	80.000	—	—	—
— Art. 27 - Mediocredito - Esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	140.000	—	—	—	—
— Art. 28 - Rifinanziamento della legge n. 403 del 1977 per l'attività agricola nelle regioni (Bilancio: cap. 7081) . . .	(a) 150.000	—	—	—	—
Totale . . .	1.762.500	465.000	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(b) Di cui milioni 350.000 relativi alla quota dell'anno 1982 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti (Trasporti: cap. 7296)	550.000	(a) 450.000	—	—	—
Legge n. 219 del 1981 e art. 10, terzo comma, della legge n. 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500) . . .	2.000.000	1.416.000	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonchè delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	6.000	4.000	—	—	—
— Commercio estero: cap. 1612	6.000	4.000	—	—	—
Totale . . .	12.000	8.000	—	—	—
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	500.000	500.000	490.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1982.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 309 del 1981, decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 — Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	7.270.000	1992
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	2.000	—	—	—
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	55.000	1992
— Art. 33 - Fondo centrale di garanzia (Presidenza: cap. 7403)	200	—	—	—	—
— Art 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	22.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	60.000	—	—	—
Totale . . .	74.200	74.000	14.000	77.000	—

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	550	5.550	—	—	—
Decreto-legge n. 789 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 53 del 1982 - Autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale (Bilancio: cap. 7085)	(a) 20.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 807 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 1982 - Autorizzazione alla GEPI S.p.A. di intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica:					
— Art. 6 - Conferimento al fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa (Tesoro: cap. 7787)	50.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	600.000	(b) 1.600.000	500.000	(c) 400.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.
(b) Di cui milioni 800.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.
(c) Quota parte relativa all'anno 1984.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
	(a)	(b)	(c)		
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	240.000	335.000	355.000	—	—
Totale . . .	840.000	1.935.000	855.000	400.000	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)	1.000	12.000	—	—	—
Legge n. 41 del 1982 - Piano nazionale della pesca marittima (Marina mercantile: capp. 8558 e 8560)	(d) 8.000	—	—	—	—
Legge n. 46 del 1982 - Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:					
— Artt. 1 e 13 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	(d) 500.000	—	—	—	—
— Art. 18 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	(d) 280.000	—	—	—	—
Totale . . .	780.000	—	—	—	—

(a) Di cui milioni 120.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale.
(b) Di cui milioni 115.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1983.
(c) Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1983.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596) . . .	10.000	10.000	10.000	—	—
Legge n. 85 del 1982 - Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984 (Industria: cap. 7054) .	(a) 1.167.000	—	—	—	—
Legge n. 90 del 1982 - Misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (Interno: cap. 2779)	145.000	—	—	—	—
Legge n. 308 del 1982 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Industria: capp. 7706, 7707 e 7709)	(b) 300.000	120.000	120.000	—	—

(a) Lo stanziamento comprende parte (milioni 432.000) della quota relativa all'anno 1982.
(b) Di cui milioni 180.000 relativi all'anno 1983 e milioni 120.000 quale prima annualità di impegno decennale con decorrenza 1983, rinviata al 1984.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	—	1.000.000	1.000.000 (a)	—	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	600	600	1987
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	4.000	4.000	11.000	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
— Tesoro: capp. 7743, 7775, 7789 e 8173	780.000 (b)	530.000	430.000	1.950.000	1990
— Lavori pubblici: cap. 7872	1.000	1.000	1.000	—	—
Totale . . .	781.000	531.000	431.000	1.950.000	—
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: capitoli 7274 e 7275)	138.000	150.000	150.000	267.000 (c)	1987

(a) Quota relativa all'anno 1984.
(b) Prima annualità del nuovo limite di impegno trentacinquennale.
(c) Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 568 del 1982 - Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari (Lavori pubblici: cap. 7597)	8.160	—	—	—	—
Decreto-legge n. 697, del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	20.000	50.000	50.000	(a) 280.000	1991
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903 e 7905)	(b) 76.000	(b) 103.000	(b) 152.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976, e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806, 8809 e 8810 . .	787.500	953.500	92.500	200.000	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	10.000	55.000	1991
— Pubblica istruzione: capp. 4105 e 8553	10.500	10.500	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7276, 7277, 7278, 7723, 9050, 9066 e 9170)	92.000	153.000	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101 . .	20.000	20.000	—	—	—
Totale . . .	920.000	1.147.000	102.500	255.000	—

(a) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.
(b) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	*1984*	*1985*	*1986*	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia:					
— Tesoro: cap. 8788	100.000	56.000	—	—	—
— Esteri: capp. 1135 e 1136	500	500	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7206 e 7272	18.000	27.000	—	—	—
Totale . . .	118.500	83.500	—	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024) . . .	30.000	91.000	91.000	—	—
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
— Art. 8, primo e secondo comma, Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	115.000	322.000	322.000	1.741.000	1989

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
— Art. 10, secondo comma - Intervento statale per l'edilizia a Napoli (Tesoro: cap. 8908)	650.000	—	—	—	—
— Art. 18 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	650.000	650.000	650.000	2.900.000	1997
— Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	420.000	1989
Totale . . .	1.555.000	1.112.000	1.112.000	5.061.000	—
Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro: cap. 7759)	—	(a) 1.800.000	—	—	—
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	(b) 180.000	(c) 225.000	90.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1984.
(b) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986.
(c) Di cui milioni 60.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:					
— Tesoro: cap. 8797	2.000	2.000	2.000	32.000	2002
— Bilancio: cap. 7088	30.000	40.000	—	—	—
— Pubblica istruzione: cap. 8560	32.000	—	—	—	—
— Lavori pubblici: cap. 9067	2.000	—	—	—	—
Totale . . .	66.000	42.000	2.000	32.000	—
Legge n. 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo:					
— Tesoro: capp. 7768 e 8164	3.500	—	—	—	—
— Turismo: capp. 8032 e 8040	4.000	2.000	2.000	12.000	1992
Totale . . .	7.500	2.000	2.000	12.000	—

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (Industria: capp. 7042 e 7045)	(a) 2.650	(a) 6.800	(a) 8.950	(b) 2.000	—
Decreto-legge n. 371 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro: capp. 7747 e 8795)	50.000	46.000	—	—	—
Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con legge finanziaria:					
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze a favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8791)	93.000	27.000	—	—	—
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	150 000	30.000	150.000	1.220.000	1992
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (Lavori pubblici: capitoli 8245, 9058 e 9059)	5.950	5.950	5.450	7.700	1987
Legge n. 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia di turismo e industria alberghiera (Turismo: cap. 7540) . .	125.000	125.000	—	—	—

(a) Di cui milioni 2.150 quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1984.

Segue: TABELLA *A*

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1984	1985	1986	1987 e successivi	Anno terminale
B) AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME					
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni					
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	593.000	497.000	354.000	257.000	1987
Azienda di Stato per i servizi telefonici					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538)	4.000	4.000	—	—	—
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549) . .	120.000	100.000	70.000	15.000	1987
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato					
Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riclassamento, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527)	3.500.000	3.700.000	4.300.000	—	—

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
MINISTERO DEL TESORO		
Occupazione giovanile (rifinanziamento delle leggi n. 21 del 1981 e n. 526 del 1982) .	1.500.000	
Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna	12.100	
Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato	7.000	
		1.519.100
MINISTERO DELLE FINANZE		
Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria		45.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero	50.000	
Semestre di Presidenza italiana del Consiglio delle Comunità europee	2.500	
		52.500
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore		35.000

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
MINISTERO DELL'INTERNO		
Rinnovo del contratto polizia (indennità operative)	400.000	
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile	30.000	
		430.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici . .		3.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Aumento contributo Comitato nazionale FAO		400
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia		8.850.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Disposizioni urgenti in materia di servizi marittimi di preminente interesse nazionale .		25.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPE 5 maggio 1983		40.000
		11.000.000

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		
Rifinanziamento legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria)	20.000	
Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981	10.000	
		30.000
MINISTERO DEL TESORO		
Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico	300.000	
Consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi	20.000	
Collaborazione con la Jugoslavia nel settore della pesca marittima nell'Adriatico . .	4.800	
Aumento capitale BAS (3° aumento) . . .	4.500	
		329.300
MINISTERO DELLE FINANZE		
Completamento del programma di riorganizzazione dell'ATI (Azienda tabacchi italiani) S.p.A. e ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di detta Società		30.000

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento		Importo in milioni di lire
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Edilizia penitenziaria (rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 119 del 1981)		250.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Costruzione di sedi diplomatiche e consolari all'estero		10.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Contributo all'Istituto di fisica nucleare . .		80.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Edilizia demaniale	200.000	
Opere idrauliche	200.000	
Programmi alloggi di servizio per le forze di polizia (rifinanziamento della legge n. 52 del 1976) e per i militari (rifinanziamento della legge n. 497 del 1978)	50.000	
Completamento opere finanziate con leggi speciali (di cui miliardi 6 per paravalanghe Brennero)	30.000	
Costruzione caserme carabinieri	10.000	
		490.000

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Integrazione del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » (legge n. 910 del 1966 e successive modificazioni ed integrazioni)	50.000	
Recepimento delle direttive CEE n. 81/529 (informazione socio-economica in agricoltura); n. 81/528 (ammodernamento aziende agricole) e n. 80/666 (aree svantaggiate)	73.000	
		123.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Mantenimento delle scorte strategiche di cui alla legge n. 22 del 1981		20.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinanziamento della legge n. 41 del 1982) .		37.700
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Fondo investimenti ed occupazione (1) . .	9.400.000	
Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia	200.000	
		9.600.000
		11.000.000

(1) di cui lire 6.000 miliardi per apporto ai fondi dotazione delle Partecipazioni Statali.

TABELLA D

TABELLA INDICANTE IL NUMERO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI, QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA O TRATTAMENTI DI FAMIGLIA COMUNQUE DENOMINATI NON SPETTANTI IN RAPPORTO AL REDDITO FAMILIARE ANNUALE

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	Numero dei trattamenti non spettanti
— Da 28.001.000 a 30.000.000	1
— Da 30.001.000 a 32.000.000	2
— Da 32.001.000 a 34.000.000	3
— Da 34.001.000 in poi	4 ed oltre